

Set Informativo

Edizione Maggio 2020

Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata

Altri Rischi Diversi (A.R.D.) Auto Santander CAR e Protection

Il presente Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione e contiene:

- DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 05.2020
- DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 05.2020
- Condizioni Contrattuali redatte secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico ANIA-Associazioni Consumatori-Associazioni intermediari per i Contratti Semplici e Chiari (ed. febbraio 2018) - edizione 05.2020
- Informativa privacy - edizione 07.2019

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura per i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di furto, incendio e, solo se acquistate, rottura e scheggiatura dei cristalli, perdite pecuniarie, eventi naturali, eventi sociopolitici, Kasko collisione, Kasko completa e GAP.



Che cosa è assicurato?

La polizza Altri Rischi Diversi (A.R.D.) Auto prevede i seguenti Moduli, che possono essere liberamente scelti e che offrono una protezione ampia e modulabile:

- ✓ **Furto e Incendio:** furto (commesso o tentato), rapina (commessa o tentata), danni subiti dal veicolo a seguito di incendio, esplosione, scoppio e fulmine.
- ✓ **Cristalli:** danni derivanti dalla rottura dei cristalli o di altre parti del veicolo dovuti a causa accidentale derivante dalla circolazione o da fatti involontari di terzi.
- ✓ **Eventi naturali e sociopolitici:** danni materiali e diretti subiti dal veicolo e pezzi di ricambio, accessori di serie e optional, accessori non di serie in conseguenza di: trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta della neve (anche accidentale), tempeste di vento, cicloni, tifoni, frane o smottamento di terreno, caduta di meteoriti anche quando il veicolo non si trova in circolazione; tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario.
- ✓ **Perdite pecuniarie - Assistenza Furto:** spese sostenute per il trasporto o il ricovero temporaneo disposto dall'autorità in conseguenza di incendio, furto e rapina; auto sostitutiva e spese di immatricolazione in conseguenza di incidente, incendio e furto; danni ai bagagli a seguito di incidente e incendio; spese di ripristino box di proprietà in conseguenza ad incendio o esplosione del carburante contenuto nel serbatoio del veicolo assicurato; spese sostenute a seguito di sottrazione o smarrimento chiavi e danni causati dal trasporto di vittime della strada.
- ✓ **Kasko Collisione:** danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato.
- ✓ **Kasko Completa:** danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private.
- ✓ **GAP (Guaranteed Asset Protection):** in caso di perdita totale del veicolo, la compagnia indennizza la differenza tra il prezzo di fattura e il valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro.

Tutte le garanzie sono soggette ai massimali, franchigie e scoperti indicati dal contratto.



Che cosa non è assicurato?

✗ Non sono assicurabili veicoli:

- **Di massa complessiva a pieno carico eccedente le 3,5 tonnellate;**
 - **Non immatricolato ad uso privato in Italia;**
 - **I taxi, i veicoli dati a noleggio, i veicoli destinati al trasporto di più 8 persone. Le roulotte, i camper, le "kit cars", le "microcar" e i veicoli modificati secondo specifiche non del costruttore;**
 - **I veicoli utilizzati per: corse automobilistiche o altre forme di competizioni sportive, attività di test di velocità, prove di affidabilità; scuola guida; trasporto pubblico (ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici); consegne tramite corriere.**
- ✗ **In aggiunta alle precedenti esclusioni, per la sola garanzia GAP non sono assicurabili veicoli:**
- **Usati, se la data di immatricolazione è di più di 48 mesi dalla data di decorrenza della polizza;**
 - **I pick up, i vans, e, in generale, i veicoli utilizzati per attività commerciali e i veicoli GPL;**
 - **I veicoli prodotti da Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lotus, Maserati, Rolls Royce, TVR.**



Ci sono limiti di copertura?

Sono esclusi per tutti i Moduli, ad eccezione del Modulo GAP:

- ! i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività;
 - ! i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave del contraente, dell'assicurato, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del veicolo;
 - ! i danni conseguenti ad appropriazione indebita.
- Nel contratto possono essere previsti limiti, franchigie o scoperti variabili per garanzia.**



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione è valida in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché in Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Andorra e Serbia.
- ✓ L'assicurazione è valida anche negli Stati: Bosnia Erzegovina, Bielorussia, Israele, Moldavia, Macedonia del Nord, Montenegro, Tunisia, Turchia e Ucraina.
- ✓ In tutti gli altri Stati non espressamente indicati sopra, l'assicurazione si intende esclusa.



Che obblighi ho?

Alla sottoscrizione del contratto il contraente e l'assicurato se persona diversa devono fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.

Se in corso di contratto si verificano cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato, il contraente e l'assicurato devono immediatamente comunicarli per iscritto alla Compagnia. **Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli art. 1892, 1893, 1894, 1898 del Codice civile.**

Il contraente e l'assicurato non sono tenuti, alla data di stipulazione del presente contratto, a comunicare alla Compagnia l'esistenza di eventuali altre assicurazioni per lo stesso rischio e a richiedere a ciascun assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse a titolo di indennizzo non superino l'ammontare del danno.

Al momento del sinistro il contraente e l'assicurato sono comunque tenuto ad avvisare tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. Se il contraente e l'assicurato omettono di dare l'avviso di cui sopra, la Compagnia non è tenuta a corrispondere l'indennizzo.

Il rischio è il medesimo se l'interesse assicurato, la cosa assicurata e l'assicurato sono gli stessi e il sinistro avviene nel periodo di tempo nel quale opera la copertura assicurativa di tutti gli assicuratori.



Quando e come devo pagare?

Il premio, corrispondente all'intera durata della copertura, viene pagato anticipatamente in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto.

In caso di Finanziamento o Finanziamento/Leasing del veicolo, il contraente delega la finanziaria al pagamento del premio, comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.

La copertura ha effetto fino alle ore 24.00 della data di scadenza indicata nel modulo di polizza e non prevede tacito rinnovo.

La copertura ha durata annuale o poliennale, come indicato nel modulo di polizza.



Come posso disdire la polizza?

Il Contraente, entro 14 giorni dal momento in cui il contratto è concluso, può esercitare il diritto di ripensamento senza doverne indicare il motivo, cioè può chiedere alla Compagnia che cessino gli effetti del contratto (recesso). Per esercitare il diritto di ripensamento il contraente deve inviare una richiesta alla Compagnia:

- tramite le apposite funzionalità dell'area riservata del sito internet www.zurich-connect.it
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: Zurich.Insurance.Company@pec.zurich.it
- con raccomandata con ricevuta di ritorno a Zurich Insurance Company Ltd, Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano
- tramite mail all'indirizzo: documenti@zurich-connect.it

In caso di diritto di ripensamento (recesso), la Compagnia rimborsa la parte del premio non usufruita al netto delle imposte e oneri parafiscali.

Il contraente ha altresì il diritto di chiedere la risoluzione anticipata del contratto di Finanziamento. In questi casi la copertura proseguirà fino alla naturale scadenza indicata sul modulo di polizza.

Nel caso di cessazione del rischio per vendita, distruzione, esportazione definitiva, demolizione, cessazione il cliente può chiedere la risoluzione anticipata del contratto con rimborso del premio non goduto, **al netto di imposte e oneri parafiscali.**

Il contraente ha diritto al rimborso della parte di premio non usufruita, nella misura di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua (calcolato dal momento della cessazione del rischio) per ogni anno residuo di durata, **al netto di imposte e oneri parafiscali.**

Assicurazione Altri Rischi Diversi (A.R.D.) Auto

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni
(DIP Aggiuntivo Danni)

Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia
che opera con il marchio Zurich Connect

SANTANDER CAR e PROTECTION

Data di realizzazione: ottobre 2018 - Ultimo Aggiornamento: maggio 2020

Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Zurich Insurance Company Ltd - Sede a Zurigo, Mythenquai 2 - Registro Commercio Zurigo n. CHE-105.833.114 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Svizzera preposta alla regolamentazione sui mercati finanziari - Capitale sociale fr. sv. 825.000.000 i.v. - Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603 - Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 01.12.15 al n. 2.00004 - Capogruppo del Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2 - C.F./P.IVA/R.I. Milano 01627980152 - Imp. aut. Con Provvedimento IVASS n. 0054457/15 del 10.6.15 - Rappresentante Generale per l'Italia: A. M. Cossellu - Indirizzo PEC: zurich.insurance.company@pec.zurich.it - www.zurich-connect.it

Zurich Connect è un marchio di proprietà di **Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia**.

Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia non è tenuta alla determinazione dell'indice di solvibilità conforme alla normativa Solvency II.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

Modulo Furto e Incendio (sempre attiva)

- **Incendio da tumulti popolari (sempre operante):** danni subiti da incendio a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.
- **Circolazione abusiva (sempre operante):** danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva a seguito di furto o rapina (consumato o tentata) esclusivamente se conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.
- **Danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate (sempre operante):** danni subiti dal veicolo a seguito di furto (consumato o tentato) di cose non assicurate che si trovano all'interno del veicolo stesso.
- **Caduta corpi orbitanti (sempre operante):** danni subiti dal veicolo a seguito di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali e loro parti, con esclusione degli ordigni esplosivi.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Modulo Cristalli (solo se acquistata)

Per ogni sinistro, e indipendentemente dal numero e dal tipo di cristalli danneggiati, il massimale è pari a 750,00 Euro.

Modulo Eventi Naturali e Socio Politici (solo se acquistata)

Eventi Naturali: danni materiali e diretti subiti dal veicolo in caso di urto con animali selvatici avvenuto in aree ammesse alla circolazione. È previsto un massimale di 3.000,00 Euro.

Modulo Perdite Pecuniarie – Assistenza Furto (solo se acquistata)

- **Autorimessaggio e trasporto (sempre operante):** in caso di rapina, furto o incendio del veicolo assicurato, che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo o l'antieconomicità della sua riparazione, la Compagnia rimborsa le spese sostenute per il trasporto o ricovero temporaneo disposti dall'autorità. **Questa copertura opera con un massimale di 250,00 Euro per sinistro e per anno assicurativo.**

	• Auto sostitutiva (sempre operante): in caso di incidente, furto o incendio del veicolo assicurato che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo o l'antieconomicità della sua riparazione, il Dealer convenzionato mette a disposizione un'auto sostitutiva. Questa copertura opera con un massimale di 60 giorni. Per ogni sinistro la Compagnia rimborserà le spese sostenute, fino a un massimale pari a 40,00 Euro al giorno. • Spese per sottrazione o smarrimento chiavi (sempre operante): in caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo, la Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto. Questa copertura opera con un massimale di 250,00 Euro per sinistro. • Spese di immatricolazione (sempre operante): in caso di incendio, furto o incidente che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo o l'antieconomicità della sua riparazione, la Compagnia corrisponderà le spese documentate sostenute dall'assicurato al momento dell'acquisto per l'immatricolazione di altro veicolo, in sostituzione di quello assicurato. Questa copertura opera con un massimale di 250,00 Euro per sinistro e per anno assicurativo. • Bagaglio (sempre operante): in caso di incendio o incidente che comportino la perdita totale del veicolo o l'antieconomicità della sua riparazione, la Compagnia rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio. Questa copertura opera con un massimale di 250,00 Euro per sinistro e per anno assicurativo. • Spese ripristino box di proprietà (sempre operante): in caso di incendio o esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o nell'impianto di alimentazione del veicolo, la Compagnia rimborsa le spese sostenute per il ripristino del locale adibito a rimessa di proprietà dell'assicurato o dei suoi familiari. Questa copertura opera con un massimale di 250,00 Euro per sinistro e per anno assicurativo. • Danni causati dal trasporto di vittime della strada (sempre operante): in caso di trasporto di persone rimaste vittime di incidenti stradali la Compagnia rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati alla tappezzeria, sedili e guarnizioni del veicolo. Questa copertura opera con un massimale di 500,00 Euro per sinistro e per anno assicurativo.
Modulo "Kasko" (solo se acquistata)	Il contraente può scegliere, indicandolo nel modulo di polizza e pagando il relativo premio aggiuntivo, una delle due forme proposte tra: • Kasko Collisione: sono compresi i danni materiali e diretti al veicolo solo se derivano da collisione con altro veicolo a motore identificato. È previsto un massimale per il veicolo di 5.000,00; • Kasko completa: sono compresi i danni materiali e diretti al veicolo solo se derivano da urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli fissi e mobili, ribaltamento, uscita di strada. È previsto un massimale per il veicolo così come indicato nel modulo di polizza.
Modulo GAP (solo se acquistata)	Zurich copre in caso di Perdita totale la differenza fra il prezzo di acquisto dell'autoveicolo e il valore dell'autoveicolo stesso alla data del sinistro. La garanzia è acquistabile solo per coperture con durata di almeno 25 mesi e decorre a partire dal 25° mese di decorrenza del contratto fino alla scadenza del contratto, con un massimo di 24 mesi di durata. La garanzia opera per furto totale del veicolo e per i sinistri coperti dal contratto che determinano un danno irreparabile del veicolo e. Questa copertura opera con un massimale di 30.000 Euro.
Azzera (solo se acquistata)	Se attiva, la franchigia, la percentuale di Scoperto e il minimo di Scoperto delle garanzie Furto, Incendio, Kasko Collisione, Kasko Completa e Eventi Naturali e sociopolitici vengono azzerati. L'opzione ha effetto solo in caso di riacquisto di un veicolo nuovo di pari valore o di riparazione effettuata Dealer convenzionato.
Azzera e Raddoppia (solo se acquistata)	Se attiva, la franchigia, la percentuale di Scoperto e il minimo di Scoperto delle garanzie Furto, Incendio, Kasko Collisione, Kasko Completa e Eventi Naturali e sociopolitici vengono azzerati e i Massimali delle garanzie Cristalli, Eventi Naturali e Kasko Collisione vengono raddoppiati. L'opzione ha effetto solo in caso di riacquisto di un veicolo nuovo di pari valore o di riparazione effettuata presso un Dealer convenzionato.



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Modulo Furto e Incendio (sempre attivo)

Esclusioni

La copertura non è operante:

- a) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane e/o smottamento di terreno;
- b) Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario;
- c) Per semplici bruciature non seguite da incendio;
- d) Per danni causati o derivati da fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- e) Per danni da furto di radiotelefoni o telefoni satellitari, anche stabilmente fissati al veicolo;
- f) Per furto del veicolo o pezzi di ricambio, accessori di serie e optional, se il veicolo è soggetto a provvedimento di fermo amministrativo e non sono stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dall'art. 214 del Codice della Strada;
- g) Danni a qualunque oggetto diverso dai beni assicurati dal Modulo Furto e Incendio, ivi inclusi danni ad animali, merci, indumenti, bagagli e cose trasportate in genere, o comunque anche in uso, custodia o possesso del contraente o dell'assicurato;
- h) In caso di furto, totale o parziale, se il veicolo non era chiuso a chiave;
- i) In caso di furto, totale o parziale, agevolato se per lo stesso sono state utilizzate le chiavi del veicolo, a meno che il cliente non abbia denunciato precedentemente alle autorità competenti il furto delle chiavi.

FRANCHIGIE, SCOPERTI:

- Furto e rapina:

	Franchigia/scoperto (per ciascun sinistro)
Per i residenti nelle province di Bari, Brindisi, Barletta, Caserta, Foggia, Napoli e Taranto	Scoperto del 20% con minimo 2.000,00 Euro
Riacquisto di un veicolo nuovo di pari valore presso il dealer convenzionato o riparazione presso la rete convenzionata per i residenti nelle province di Catania, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Salerno e Torino	Scoperto del 5% con minimo 250,00 Euro
Riparazione del danno riparabile effettuata la Rete Convenzionata	-
Riacquisto di un veicolo nuovo presso il Dealer Convenzionato per i residenti nelle altre province	-
Altri casi	Scoperto del 10% con minimo 500,00 Euro
Nel caso in cui è attiva l'Opzione Azzera o Azzera&Raddoppia con Riacquisto di un veicolo nuovo di pari valore presso il dealer convenzionato o riparazione presso la rete convenzionata per i residenti nelle province di Catania, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Salerno e Torino	-

Modulo Cristalli (solo se acquistato)	Esclusioni La copertura non è operante: a) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane e/o smottamento di terreno; b) Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario; c) Per i danni connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli; d) Per i danni coperti dal Modulo Furto e Incendio conseguenti a furto o rapina, consumati o tentati; e) Per i danni coperti dal Modulo Eventi Naturali e Socio Politici; f) Per i danni coperti dal Modulo Kasko; g) Se il Veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato dal libretto di circolazione. FRANCHIGIE, SCOPERTI: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Franchigia/scoperto (per ciascun sinistro)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sostituzione del cristallo danneggiato</td><td>Franchigia 250,00 Euro</td></tr> <tr> <td>Sostituzione del cristallo danneggiato presso Carglass, Doctorglass, Glassdrive o presso il Dealer Convenzionato</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Sostituzione del cristallo danneggiato per i residenti nelle province di Bari, Brindisi, Barletta, Caserta, Foggia, Napoli e Taranto</td><td>Franchigia 250,00 Euro</td></tr> </tbody> </table>		Franchigia/scoperto (per ciascun sinistro)	Sostituzione del cristallo danneggiato	Franchigia 250,00 Euro	Sostituzione del cristallo danneggiato presso Carglass, Doctorglass, Glassdrive o presso il Dealer Convenzionato	-	Sostituzione del cristallo danneggiato per i residenti nelle province di Bari, Brindisi, Barletta, Caserta, Foggia, Napoli e Taranto	Franchigia 250,00 Euro		
	Franchigia/scoperto (per ciascun sinistro)										
Sostituzione del cristallo danneggiato	Franchigia 250,00 Euro										
Sostituzione del cristallo danneggiato presso Carglass, Doctorglass, Glassdrive o presso il Dealer Convenzionato	-										
Sostituzione del cristallo danneggiato per i residenti nelle province di Bari, Brindisi, Barletta, Caserta, Foggia, Napoli e Taranto	Franchigia 250,00 Euro										
Modulo Eventi Naturali e Socio politici (solo se acquistato)	Esclusioni La copertura eventi naturali non è operante: a) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti ed eruzioni vulcaniche; b) Per i danni provocati al motore derivanti dall'aspirazione di acqua; c) Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario; d) Per i danni derivanti da uscita di strada, ribaltamento o successiva collisione del veicolo se non immediatamente conseguente all'urto con l'animale selvatico (solo per la garanzia per urto contro animali selvatici). La copertura eventi socio politici non è operante: e) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno. FRANCHIGIE, SCOPERTI: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Franchigia/scoperto (per ciascun sinistro)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Riacquisto di un veicolo nuovo di valore pari o superiore, presso il Dealer convenzionato o di riparazione effettuata presso la Rete convenzionata per i residenti nelle province di Bari, Brindisi, Barletta, Caserta, Foggia, Napoli e Taranto</td><td>Scoperto del 10% con minimo 500,00 Euro</td></tr> <tr> <td>Riacquisto di un veicolo nuovo di valore pari o superiore, presso il Dealer convenzionato o di riparazione effettuata presso la Rete convenzionata per i residenti nelle altre province</td><td>Scoperto del 5% con minimo 250,00 Euro</td></tr> <tr> <td>Riacquisto di un veicolo nuovo presso un Dealer non convenzionato o riparazione effettuata presso la Rete non convenzionata</td><td>Scoperto del 10% con minimo 500,00 Euro</td></tr> <tr> <td>Opzione Azzera o Azzera&Raddoppia attive</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>		Franchigia/scoperto (per ciascun sinistro)	Riacquisto di un veicolo nuovo di valore pari o superiore, presso il Dealer convenzionato o di riparazione effettuata presso la Rete convenzionata per i residenti nelle province di Bari, Brindisi, Barletta, Caserta, Foggia, Napoli e Taranto	Scoperto del 10% con minimo 500,00 Euro	Riacquisto di un veicolo nuovo di valore pari o superiore, presso il Dealer convenzionato o di riparazione effettuata presso la Rete convenzionata per i residenti nelle altre province	Scoperto del 5% con minimo 250,00 Euro	Riacquisto di un veicolo nuovo presso un Dealer non convenzionato o riparazione effettuata presso la Rete non convenzionata	Scoperto del 10% con minimo 500,00 Euro	Opzione Azzera o Azzera&Raddoppia attive	-
	Franchigia/scoperto (per ciascun sinistro)										
Riacquisto di un veicolo nuovo di valore pari o superiore, presso il Dealer convenzionato o di riparazione effettuata presso la Rete convenzionata per i residenti nelle province di Bari, Brindisi, Barletta, Caserta, Foggia, Napoli e Taranto	Scoperto del 10% con minimo 500,00 Euro										
Riacquisto di un veicolo nuovo di valore pari o superiore, presso il Dealer convenzionato o di riparazione effettuata presso la Rete convenzionata per i residenti nelle altre province	Scoperto del 5% con minimo 250,00 Euro										
Riacquisto di un veicolo nuovo presso un Dealer non convenzionato o riparazione effettuata presso la Rete non convenzionata	Scoperto del 10% con minimo 500,00 Euro										
Opzione Azzera o Azzera&Raddoppia attive	-										
Modulo Perdite Pecuniarie (solo se acquistato)	Esclusioni La copertura non è operante: a) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno; b) Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario. FRANCHIGIE, SCOPERTI: Non sono presenti franchigie e scoperti.										

**Modulo Kasko
(solo se
acquistato)**

Esclusioni

Le coperture Kasko Collisione e Kasko Completa non sono operanti:

- a) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno;
- b) Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario;
- c) Se il veicolo è soggetto a provvedimento di fermo amministrativo e non sono stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dall'art. 214 Codice della Strada;
- d) Per i danni subiti dal veicolo se non abilitato alla circolazione per mancata revisione ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada;
- e) Per i danni causati da cose o animali trasportati sul veicolo;
- f) Per i danni da operazioni di carico e scarico;
- g) Per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada;
- h) Per i danni conseguenti a furto, rapina e incendio non determinato dalla collisione con altro veicolo a motore identificato o rispettivamente dalla garanzia Kasko completa;
- i) Per i danni alle ruote (inclusi cerchioni, coperture e camere d'aria) se non verificatisi congiuntamente ad altri danni indennizzabili;
- j) Se il conducente, al momento del sinistro:
 - Guidava in stato di ebbrezza; o
 - Guidava sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; o
 - È stato sanzionato ai sensi degli articoli 186, 186-bis o 187 del Codice della Strada.

La copertura Kasko Collisione è prestata a primo rischio assoluto.

La copertura Kasko Completa è prestata a valore intero.

FRANCHIGIA, SCOPERTO:

• Kasko Collisione:

	Franchigia/scoperto (per ciascun sinistro)
Riacquisto di un veicolo nuovo o riparazione presso un Dealer convenzionato per i residenti nelle province di Bari, Brindisi, Barletta, Caserta, Foggia, Napoli e Taranto	Franchigia di 500,00 Euro
Riacquisto di un veicolo nuovo o riparazione presso un Dealer convenzionato per i residenti nelle altre province	Franchigia di 250,00 Euro
Riacquisto di un veicolo nuovo o riparazione presso un Dealer non convenzionato	Franchigia di 500,00 Euro
Opzione Azzera o Azzera&Raddoppia attive	-

• Kasko Completa:

	Franchigia/scoperto (per ciascun sinistro)
Riacquisto di un veicolo nuovo o riparazione presso un Dealer convenzionato per i residenti nelle province di Bari, Brindisi, Barletta, Caserta, Foggia, Napoli e Taranto	Scoperto del 10% con minimo 500,00 Euro
Riacquisto di un veicolo nuovo o riparazione presso un Dealer convenzionato per i residenti nelle altre province	Scoperto del 5% con minimo 250,00 Euro
Riacquisto di un veicolo nuovo o riparazione presso un Dealer non convenzionato	Scoperto del 10% con minimo 500,00 Euro
Opzione Azzera o Azzera&Raddoppia attive	-

Modulo GAP (solo se acquistato)	Esclusioni La copertura non è operante: a) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno; b) Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario; c) Se il veicolo è soggetto a provvedimento di fermo amministrativo e non sono stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dall'art. 214 del Codice della Strada; d) Per i danni subiti dal veicolo se non abilitato alla circolazione per mancata revisione ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada; e) Per i danni causati da cose o animali trasportati sul veicolo; f) Per i danni da operazioni di carico e scarico; g) Per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada; h) Per i danni conseguenti a furto o rapina, consumati o tentati; i) Per i danni non determinati da danno irreparabile del veicolo o furto totale del veicolo; j) Per i danni alle ruote (inclusi cerchi, coperture e camere d'aria) se non verificatisi congiuntamente ad altri danni indennizzabili; k) Se il conducente, al momento del sinistro, i. Guidava in stato di ebbrezza; o ii. Guidava sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; o iii. È stato sanzionato ai sensi degli articoli 186, 186-bis o 187 del Codice della Strada. l) guida del veicolo da parte di conducente privo di valida patente di guida, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; m) Sinistro occorso ad un autoveicolo utilizzato per trasporto di sostanze infiammabili, tossiche o esplosive, trasporto di animali o cose che hanno causato il sinistro; n) sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare; o) Furto totale del veicolo agevolato dall'utilizzo delle chiavi di accensione; p) Veicolo non coperto da assicurazione RC Auto. La copertura GAP decorre a partire dal 25° mese di decorrenza del contratto. È previsto infatti un periodo in cui questa copertura non è attiva (Carenza) di 24 mesi.
---	--



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro Il contraente e l'assicurato devono dare avviso alla Compagnia entro 5 giorni da quando il sinistro è accaduto o da quando ne ha avuto conoscenza. Per effettuare la denuncia si può: • utilizzare l'apposita funzionalità nella propria Area Riservata del sito www.zurich-connect.it oppure • chiamare il numero 800.893.990 • scrivere all'indirizzo email documenti@zurich-connect.it • inviare fax al numero 02.83.430.111. Con riferimento alla garanzia "Eventi naturali": Il contraente o l'assicurato deve presentare una dichiarazione rilasciata dall'autorità del luogo competente in materia; ovvero la comunicazione di sinistro dovrà trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate dall'osservatorio meteorologico più vicino. In caso di urto contro animale selvatico il contraente o l'assicurato devono presentare denuncia presso l'autorità competente.
--	--

	Con riferimento alla garanzia “Cristalli”: L'assicurato che intenda avvalersi del servizio Carglass dovrà: • chiamare il Numero Verde 800-360036 per fissare un appuntamento o richiedere il servizio a domicilio • esibire l'originale della scheda di polizza; • non anticipare danaro entro il limite massimo di risarcimento di 750,00 Euro. L'assicurato che intenda avvalersi del servizio Doctorglass dovrà: • chiamare il Numero Verde 800-101010 per fissare un appuntamento o richiedere il servizio a domicilio • esibire l'originale della scheda di polizza; • non anticipare danaro entro il limite massimo di risarcimento di 750,00 Euro. L'assicurato che intenda avvalersi del servizio Glassdrive dovrà: • chiamare il Numero Verde 800-010606 per fissare un appuntamento o richiedere il servizio a domicilio • esibire l'originale della scheda di polizza; • non anticipare danaro entro il limite massimo di risarcimento di 750,00 Euro.
	Assistenza diretta/in convenzione La Compagnia si avvale del servizio Carglass, Doctorglass, e Glass driver per fornire assistenza in riferimento alla garanzia “Cristalli”. L'assicurato che decida di rivolgersi ad un autoriparatore convenzionato con l'assicuratore avrà diritto alla fruizione dei seguenti servizi/prestazioni: i. riduzione della percentuale di scoperto e del minimo di scoperto; ii. presa e consegna del veicolo a domicilio; iii. precedenza nella riparazione rispetto a soggetti diversi da altri assicurati dell'assicuratore; iv. fornitura e installazione di ricambi nuovi di casa madre o di primo impianto; v. garanzia di due anni sulla riparazione.
	Prescrizione I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni. I diritti derivanti dalla richiesta risarcitoria si prescrivono in 2 anni per i danni a cose e in almeno 5 anni per i danni alla persona.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	La Compagnia ha 60 giorni di tempo dal ricevimento della denuncia di sinistro e di tutta la documentazione richiesta, per formulare una proposta di indennizzo o respingere la richiesta di indennizzo. Sono previste ulteriori tempistiche in caso di richiesta di documentazione aggiuntiva da parte della Compagnia o quando vengano incaricati dei consulenti (es. periti, accertatori). Il pagamento dell'indennizzo viene eseguito dalla Compagnia entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta per lo stesso.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto al DIP Danni.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto al DIP Danni.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto al DIP Danni.
Risoluzione	Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto al DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a chi ha sottoscritto un contratto di finanziamento per l'acquisto di un veicolo e intenda assicurarlo dai rischi di danni derivanti da furto, incendio, rottura e scheggiatura dei cristalli, eventi socio politici, urto e collisione con altro veicolo, offrendo anche la possibilità di assicurare la differenza tra il prezzo di fattura ed il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 58,00%, calcolato sul premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Zurich Insurance Company Ltd Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Gestione Reclami Via Benigno Crespi n.23 - 20159 Milano Fax numero: 02.2662.2243 E-mail: reclami@zurich.it PEC: reclami@pec.zurich.it È altresì possibile inoltrare il reclamo attraverso la sezione Contattaci del sito www.zurich-connect.it. Zurich-Connect deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.
All'IVASS	All'IVASS vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia. I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: IVASS, Via del Quirinale, 21 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia www.zurich-connect.it. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net – e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA PREVEDE NEL PROPRIO SITO INTERNET UN'AREA RISERVATA (c.d. HOME INSURANCE) CON LA POSSIBILITÀ PER IL CONTRAENTE DI RICHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO

Condizioni Contrattuali

Altri Rischi Diversi (A.R.D.) Auto – Santander CAR e PROTECTION

Data di realizzazione: Ottobre 2018 - Ultimo Aggiornamento: Maggio 2019

Indice

I - Altri Rischi Diversi (A.R.D.) Auto: cos'è e come leggere il contratto	5
1.1 I.I - Simbologia adottata	5
I.II - Guida al prodotto	5
I.II.I - Cos'è Altri Rischi Diversi (A.R.D.) Auto e chi lo può acquistare?	5
1. Modulo Furto e Incendio	6
1.2 Garanzie principali.....	6
1.3 Estensioni (sempre operanti senza pagamento di premio aggiuntivo).....	6
1.3.1 Incendio da tumulti popolari	6
1.3.2 Circolazione abusiva	6
1.3.3 Danni al Veicolo conseguenti a Furto di cose non assicurate	6
1.3.4 Caduta corpi orbitanti	6
1.4 Forma di garanzia e scoperti	6
1.4.1 Livello di Scoperto per Furto e Rapina.....	6
1.4.2 Azzera e Azzera&Raddoppia (operanti solo con pagamento di premio aggiuntivo)	7
1.5 Esclusioni	7
1.6 Recupero della refurtiva.....	7
1.7 Estensione territoriale	8
2. Modulo Cristalli	9
2.1 Oggetto della garanzia	9
2.2 Massimale e Franchigia.....	9
2.2.1 Azzera&Raddoppia (operante solo con pagamento di premio aggiuntivo).....	9
2.3 Non applicazione della Franchigia: Servizi Carglass, Doctorglass o Glassdrive o presso il Dealer Convenzionato.	9
2.4 Esclusioni	9
2.5 Estensione territoriale	9
3. Modulo Eventi Naturali e Socio Politici	11
3.1 Eventi Naturali	11
3.1.1 Vari eventi naturali	11
3.1.2 Urto con animali selvatici	11
3.1.3 Pezzi di ricambio, accessori e optional e Accessori non di serie	11

3.1.4	Massimale.....	11
3.1.5	Esclusioni	12
3.2	Eventi Socio Politici.....	12
3.2.1	Oggetto della copertura Eventi Socio Politici.....	12
3.2.2	Pezzi di ricambio, Accessori di serie e optional e Accessori non di serie	12
3.3	Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti.....	12
3.3.1	Riduzione dello Scoperto.....	12
3.4	Esclusioni	12
3.5	Estensione territoriale	14
4.	Modulo GAP	15
4.1	Condizioni di assicurabilità	15
4.2	Oggetto della garanzia	15
4.2.1	Decorrenza e durata	15
4.3	Determinazione dell'Indennizzo.....	15
4.4	Massimale	15
4.5	Esclusioni	16
4.6	Estensione territoriale	16
5.	Modulo Perdite pecuniarie – Assistenza Furto	17
5.1	Oggetto	17
5.1.1	Autorimessaggio e trasporto	17
5.1.2	Auto Sostitutiva	17
5.1.3	Spese per sottrazione o smarrimento chiavi.....	17
5.1.4	Spese di immatricolazione.....	17
5.1.5	Bagaglio	17
5.1.6	Spese ripristino box di proprietà	18
5.1.7	Danni causati dal trasporto di vittime della strada.....	18
5.2	Esclusioni	18
5.3	Estensione territoriale	18
6.	Modulo Kasko	19
6.1	Garanzie prestate	19
6.2	Kasko Collisione	19
6.2.1	Oggetto della garanzia Kasko Collisione.....	19
6.2.2	Forma di assicurazione, Massimale e Franchigia.....	19
6.3	Kasko Completa.....	19
6.3.1	Oggetto della garanzia Kasko completa	19
6.3.2	Forma di assicurazione, Massimale e Scoperto.....	19
6.4	Riduzione di Franchigia, Scoperto e minimo di Scoperto	19
6.4.1	Azzera (operante solo con pagamento di premio aggiuntivo)	20
6.4.2	Azzera&Raddoppia (operante solo con pagamento di premio aggiuntivo).....	20
6.5	Determinazione dell'Indennizzo.....	20
6.6	Rinuncia al diritto di surroga.....	20
6.7	Colpa grave.....	20
6.8	Esclusioni	20
6.9	Estensione territoriale	21
7.	Previsioni comuni a tutti i moduli	22

7.1	Dichiarazioni sulle circostanze del rischio	22
7.2	Aggravamento del rischio	22
7.2.1	Variazione della residenza del Contraente o del Proprietario o soggetto equiparato.....	22
7.3	Diminuzione del rischio	22
7.4	Premio	22
7.5	Durata del contratto e periodo di copertura.....	23
7.5.1	Durata e assenza di tacito rinnovo.....	23
7.5.2	Inizio della copertura.....	23
7.5.3	Termine della copertura	23
7.6	Diritto di ripensamento (recesso)	23
7.7	Cessazione del rischio.....	23
7.8	Estinzione volontaria anticipata del finanziamento o leasing	24
7.9	Furto o Incendio totale del Veicolo	24
7.9.1	Consegna delle chiavi	24
7.10	Altre assicurazioni	24
7.11	Non cedibilità	24
7.12	Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento	24
7.12.1	Divieto di cessione del credito	24
7.12.2	Richiesta di consenso alla cessione di credito	24
7.12.3	Delega di pagamento del credito	24
7.13	Benefici in caso di utilizzo di autoriparatori convenzionati.....	25
7.14	Oneri fiscali	25
7.15	Comunicazioni	25
7.16	Modifiche al contratto.....	25
7.17	Legge applicabile.....	25
7.18	Foro competente.....	25
7.19	Diritto d'accesso agli atti d'impresa	26
8.	Disposizioni comuni a tutti i Moduli	27
8.1	Obblighi in caso di Sinistro	27
8.1.1	Modulo Furto e Incendio.....	27
8.1.2	Modulo Cristalli	27
8.1.3	Modulo Perdite Pecuniarie	28
8.1.4	Modulo Kasko	28
8.1.5	Modulo Eventi Naturali e Sociopolitici.....	28
8.1.6	Denuncia per danni agli Accessori di serie e optional	28
8.1.7	Conservazione delle tracce.....	28
8.1.8	Documentazione probatoria.....	29
8.1.9	Inadempimento	29
8.2	Contenuto della denuncia di Sinistro	29
8.3	Pagamenti della Compagnia.....	29
8.4	Indennizzo con riacquisto	29
8.5	Limite massimo di indennizzo (Massimale)	29
8.6	Franchigie e Scoperti	29
8.7	Surroga.....	30
8.8	Conservazione dello stato di fatto del Veicolo.....	30

8.9	Degrado d'uso	30
8.10	Valore a nuovo	30
8.11	Forma di assicurazione	31
8.11.1	Valore Intero	31
8.11.2	Primo Rischio Assoluto	31
8.12	Calcolo del danno	31
8.12.1	Perdita totale del Veicolo	31
8.12.2	Perdita parziale del Veicolo	31
8.12.3	Applicazione della regola proporzionale	31
8.12.4	Ulteriori voci di danno	31
8.13	Esagerazione dolosa del danno.....	32
8.14	Procedura per la valutazione del danno	32
8.14.1	Tempistiche	32
8.14.2	Perizia contrattuale	32
8.15	Pagamento dell'Indennizzo.....	32
F.	Informativa Privacy	35

A. Presentazione del prodotto

I - Altri Rischi Diversi (A.R.D.) Auto: cos'è e come leggere il contratto

1.1 I.I - Simbologia adottata

Nel contratto si possono trovare delle parole in azzurro e con l'iniziale maiuscola, come ad esempio "Assicurato". In questo caso si può fare riferimento al Glossario per trovare una definizione del termine, che nel testo avrà sempre e solo il significato illustrato nel Glossario stesso.

Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

Riquadro esplicativo

Nel testo si trovano riquadri, come questo, in cui possono essere inserite note, commenti od esempi per chiarire il significato e le modalità di applicazione di alcune clausole contrattuali. Tali informazioni non fanno parte del contratto, ma servono esclusivamente a chiarirne il contenuto.

I.II - Guida al prodotto

I.II.I - Cos'è Altri Rischi Diversi (A.R.D.) Auto e chi lo può acquistare?

Il prodotto Altri Rischi Diversi (A.R.D.) Auto è destinato a clienti privati o piccole imprese, proprietari o utilizzatori qualificati di un'automobile, che vogliono proteggerla da eventi accidentali.

Il Contraente/Assicurato di questo prodotto deve essere una persona fisica o giuridica residente nel Territorio italiano.

È composta da 6 Moduli che offrono una protezione ampia e modulabile:

1. Modulo **Furto e Incendio**: assicura contro i danni subiti in caso di furto, rapina o incendio del Veicolo, inclusi gli Accessori di serie
2. Modulo **Cristalli**: In caso di rottura o scheggiatura accidentale dei cristalli
3. Modulo **Eventi Naturali e Socio Politici**: È la garanzia che copre i danni causati all'automobile, inclusi gli Accessori di serie e optional, in caso di eventi naturali o socio politici straordinari e imprevedibili, urto con animali selvatici.
4. Modulo **GAP** (Guaranteed Asset Protection): a seguito del danno totale dell'automobile (furto, distruzione o danno irreparabile) viene rimborsato il Valore a nuovo
5. Modulo **Perdite pecuniarie – Assistenza Furto**: offre una serie di servizi e rimborsi a seguito del Furto o del tentato Furto dell'automobile
6. Modulo **Kasko**: disponibile nella versione Collisione (che copre dai danni subiti durante la circolazione, in seguito a collisione accidentale con altri veicoli) che Completa.

Le garanzie previste da ciascun Modulo sono attive solo se quel Modulo fa parte del pacchetto effettivamente acquistato.

B. Oggetto

1. Modulo Furto e Incendio

SEMPRE ATTIVO

1.2 Garanzie principali

La **Compagnia** indennizza all'**Assicurato** i danni materiali e diretti subiti da:

- Il **Veicolo**; e
- I pezzi di ricambio, **Accessori di serie e optional**, ma solo se
 - **stabilmente fissati sul Veicolo**, e
 - **indicati specificamente nella fattura di acquisto del Veicolo insieme al loro valore**;

se e solo se tali danni materiali e diretti derivano da:

- a) **Furto** (consumato o tentato) o **Rapina** (consumata o tentata); in questo caso sono compresi i danni causati al **Veicolo** durante l'esecuzione o in conseguenza del **Furto** o **Rapina**;
- b) **Incendio**, **Esplosione**, **Scoppio**, fulmine

1.3 Estensioni (sempre operanti senza pagamento di premio aggiuntivo)

1.3.1 Incendio da tumulti popolari

La copertura vale in caso di danni da **Incendio** avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. **In caso di Sinistro l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità.**

1.3.2 Circolazione abusiva

La copertura vale anche per i danni subiti dal **Veicolo** durante la circolazione abusiva a seguito di **Furto** (consumato o tentato) o **Rapina** (consumata o tentata), **esclusivamente se tali danni sono conseguenza di collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.**

1.3.3 Danni al Veicolo conseguenti a Furto di cose non assicurate

La **Compagnia** indennizza l'**Assicurato**, secondo i criteri e nei limiti previsti dalla garanzia furto (vedi lettera a) dell'art. 1.2 "Garanzie principali"), dei danni subiti dal **Veicolo** a seguito di **Furto** tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all'interno del **Veicolo** stesso.

1.3.4 Caduta corpi orbitanti

La copertura vale anche per i danni subiti dal **Veicolo** a seguito di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali e loro parti, **con esclusione degli ordigni esplosivi.**

1.4 Forma di garanzia e scoperti

Le garanzie sono prestate nella forma a Valore Intero.

1.4.1 Livello di Scoperto per Furto e Rapina

La garanzia prevede uno Scoperto del 10% con minimo di 500,00 Euro.

La percentuale di **Scoperto** e il minimo di **Scoperto** non saranno applicati:

- in caso di danno riparabile, se la riparazione viene effettuata presso la Rete convenzionata; o
- in caso di **Danno totale** e di riacquisto di un veicolo nuovo di pari valore, se tale riacquisto viene effettuato presso il Dealer convenzionato.

In deroga a quanto precedentemente stabilito:

- nel caso in cui il **Proprietario o soggetto equiparato** risieda nelle province di Bari, Brindisi, Barletta, Caserta, Foggia, Napoli e Taranto lo **Scoperto** è sempre pari al 20% con minimo di 2.000,00 Euro;
- nel caso in cui il **Proprietario o soggetto equiparato** risieda nelle province di Catania, Palermo, Reggio di Calabria, Roma, Salerno e Torino lo **Scoperto** in caso di riacquisto di un veicolo nuovo di pari valore presso il Dealer convenzionato o di riparazione presso la Rete convenzionata è pari al 5% con minimo di 250,00 Euro;

1.4.2 Azzera e Azzera&Raddoppia (operanti solo con pagamento di premio aggiuntivo)

Se è stata attivata l'opzione Azzera o Azzera&Raddoppia saranno azzerate le percentuali di **Scoperto** e il **Minimo di scoperto** della garanzia Furto Incendio (Art. 1).

L'opzione Azzera&Raddoppia prevede anche il raddoppio dei massimali delle garanzie Cristalli (2), Kasko Collisione (Art. 6.2). Eventi Naturali e Sociopolitici (Art. 3)

L'opzione è valida se:

- il **Proprietario o soggetto equiparato** risiede nelle province di Catania, Palermo, Reggio di Calabria, Roma, Salerno e Torino
- solo in caso di riacquisto di un **Veicolo** nuovo di pari valore o di riparazione presso un Dealer convenzionato.

1.5 Esclusioni

La copertura non è operante:

- a) Per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività;
- b) Per i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave del **Contraente**, dell'**Assicurato**, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del **Veicolo**;
- c) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno;
- d) Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario;
- e) Per i danni conseguenti ad appropriazione indebita;
- f) Per semplici bruciature non seguite da **Incendio**;
- g) Per danni causati o derivati da fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- h) Per danni da **Furto** di radiotelefoni o telefoni satellitari, anche stabilmente fissati al **Veicolo**;
- i) Per **Furto** del **Veicolo** o pezzi di ricambio, **Accessori di serie e optional**, se il **Veicolo** è soggetto a provvedimento di fermo amministrativo e non sono stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dall'art. 214 del **Codice della Strada**;
- j) Danni a qualunque oggetto diverso dai beni assicurati di cui all'art. 1.2 "Garanzie principali", ivi inclusi danni ad animali, merci, indumenti, bagagli e cose trasportate in genere, o comunque anche in uso, custodia o possesso del **Contraente** o dell'**Assicurato**;
- k) In caso di **Furto**, totale o parziale, se il **Veicolo** non era chiuso a chiave;
- l) In caso di **Furto**, totale o parziale, agevolato dall'utilizzo delle chiavi di accensione del **Veicolo** se per lo stesso sono state utilizzate le chiavi del **Veicolo**, a meno che il cliente non abbia denunciato precedentemente alle autorità competenti il **Furto** delle chiavi.

1.6 Recupero della refurtiva

Se il **Veicolo** rubato o le parti del **Veicolo** rubato vengono recuperati, l'**Assicurato** deve darne avviso alla **Compagnia** appena ne ha avuto notizia.

Se il **Veicolo** o parti del **Veicolo** vengono recuperati:

- prima del pagamento dell'**Indennizzo**, la **Compagnia** pagherà solo eventuali danni subiti dal **Veicolo** nell'esecuzione o in conseguenza del **Furto** o della **Rapina**;
- dopo il pagamento dell'**Indennizzo**, l'**Assicurato** potrà scegliere se:
 - a) sopportare tutti gli adempimenti fiscali necessari per la vendita del **Veicolo** da parte della **Compagnia**.
Se non precedentemente rilasciata, il proprietario del **Veicolo** inoltre, dovrà fornire alla **Compagnia** la procura notarile a vendere per ciò che è stato recuperato. In ogni caso la **Compagnia** è autorizzata a trattenere il ricavato della vendita.
 - b) rientrare in possesso del **Veicolo** restituendo alla **Compagnia** l'**Indennizzo** incassato. Se il **Veicolo** ritrovato è danneggiato, la **Compagnia** pagherà solo eventuali danni subiti dal **Veicolo** nell'esecuzione o in conseguenza del **Furto** o della **Rapina**.

1.7 Estensione territoriale

L'assicurazione è valida in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché in Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Andorra e Serbia. L'assicurazione è valida anche negli Stati: Bosnia Erzegovina, Bielorussia, Israele, Moldavia, Macedonia del Nord, Montenegro, Tunisia, Turchia e Ucraina.

In tutti gli altri Stati non espressamente indicati sopra, l'assicurazione si intende esclusa.

Per le spese sostenute all'estero, l'**Indennizzo** viene pagato in Italia, in euro e al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'**Assicurato**.

2. Modulo Cristalli

ATTIVO SOLO SE ACQUISTATO

2.1 Oggetto della garanzia

La **Compagnia** indennizza i danni di rottura e scheggiatura di **Cristalli** delimitanti l'abitacolo del **Veicolo**, **solo se dovuti**:

- a) a causa accidentale derivante dalla circolazione, o
- b) a fatti involontari di terzi

2.2 Massimale e Franchigia

Per ogni **Sinistro**, e indipendentemente dal numero e dal tipo di **Cristalli** danneggiati, il **Massimale** è pari a 750,00 Euro.

In caso di sostituzione del **Cristallo** danneggiato, si applica inoltre una **Franchigia** di 250,00 Euro.

2.2.1 Azzerà&Raddoppia (operante solo con pagamento di premio aggiuntivo)

Se è stata attivata l'opzione Azzerà&Raddoppia sarà raddoppiato il **Massimale** della garanzia Cristalli (Art. 2). L'opzione è valida solo in caso di riparazione presso un Dealer convenzionato.

2.3 Non applicazione della Franchigia: Servizi Carglass, Doctorglass o Glassdrive o presso il Dealer Convenzionato.

La **Franchigia** non sarà applicata se il danno sarà ripristinato avvalendosi del servizio fornito da Carglass, Doctorglass, Glassdrive o di quello del Dealer Convenzionato.

Nel caso in cui l'Assicurato risieda nelle province di Bari, Brindisi, Barletta, Caserta, Foggia, Napoli e Taranto la Franchigia è sempre pari a 250,00 Euro.

Per usufruire di tali servizi l'Assicurato:

- dovrà esibire al riparatore scelto l'originale del **Modulo di Polizza**;
- non dovrà anticipare denaro, fino a concorrenza del **Massimale**;
- dovrà recarsi presso il proprio Dealer o chiamare uno dei seguenti numeri verdi:
 - Carglass: 800-36.00.36
 - Doctorglass: 800-10.10.10
 - Glassdrive: 800-01.06.06

2.4 Esclusioni

La copertura non è operante:

- a) Per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività;
- b) Per i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave del **Contraente**, dell'**Assicurato**, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del **Veicolo**;
- c) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno;
- d) Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario;
- e) Per i danni conseguenti ad appropriazione indebita
- f) Per i danni connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei **Cristalli**;
- g) Per i danni coperti dal **Oggetto**
- h) **Modulo Furto e Incendio** conseguenti a **Furto** o **Rapina**, consumati o tentati;
- i) Per i danni coperti dal **Modulo Eventi Naturali e Socio Politici**;
- j) Per i danni coperti dai Moduli "Kasko Collisione" (6.2) e "Kasko Completa" (6.3);
- k) Se il **Veicolo** viene adibito ad uso diverso da quello indicato dal libretto di circolazione.

2.5 Estensione territoriale

L'assicurazione è valida in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché in Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Andorra e Serbia.

L'assicurazione è valida anche negli Stati: Bosnia Erzegovina, Bielorussia, Israele, Moldavia, Macedonia del Nord, Montenegro, Tunisia, Turchia e Ucraina.
In tutti gli altri Stati non espressamente indicati sopra, l'assicurazione si intende esclusa.

Per le spese sostenute all'estero, l'[Indennizzo](#) viene pagato in Italia, in euro e al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'[Assicurato](#).

3. Modulo Eventi Naturali e Socio Politici

È ATTIVA SOLO LA GARANZIA ACQUISTATA

3.1 Eventi Naturali

3.1.1 Vari eventi naturali

La **Compagnia** indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal **Veicolo**, anche quando non si trova in circolazione, a causa dei seguenti eventi, **a condizione che tali eventi abbiano prodotto effetti riscontrabili su una pluralità di veicoli**:

- a) Trombe d'aria,
- b) Uragani,
- c) Alluvioni,
- d) Inondazioni,
- e) Grandine,
- f) Slavine,
- g) Caduta anche accidentale di neve,
- h) Tempeste di vento,
- i) Cicloni,
- j) Tifoni,
- k) Frane o smottamento di terreno,
- l) Caduta di meteoriti.

3.1.2 Urto con animali selvatici

La **Compagnia** indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal **Veicolo**, in caso di urto con animali selvatici **avvenuto in aree ammesse alla circolazione, a condizione che l'evento sia rilevato dalle Autorità sul luogo in cui il Sinistro si è verificato**.

Ferme le altre esclusioni applicabili a questo Modulo, questa copertura non opera per i danni derivanti da uscita di strada, ribaltamento o successiva collisione del **Veicolo se non immediatamente conseguenti all'urto con l'animale selvatico.**

3.1.3 Pezzi di ricambio, accessori e optional e Accessori non di serie

La garanzia opera anche per:

- pezzi di ricambio, **Accessori di serie e optional**;
- **Accessori non di serie**

ma solo se

- **stabilmente fissati sul **Veicolo**, e**
- **indicati specificamente nella fattura di acquisto del **Veicolo** insieme al loro valore.**

3.1.4 Massimale

La garanzia prevede un **Massimale** di 3. 000 ,00 Euro per **Sinistro**.

3.1.5 Esclusioni

La copertura non è operante:

- a) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti ed eruzioni vulcaniche;
- b) Per i danni provocati al motore derivanti dall'aspirazione di acqua.

3.2 Eventi Socio Politici

3.2.1 Oggetto della copertura Eventi Socio Politici

La Compagnia indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo a causa dei seguenti eventi:

- a) Tumulti popolari,
- b) Scioperi,
- c) Sommosse,
- d) Atti di terrorismo,
- e) Sabotaggio,
- f) Atti di danneggiamento volontario.

Sono esclusi i danni espressamente coperti dai Moduli "Kasko Collisione" (6.2) e "Kasko Completa" (6.3)

La garanzia è prestata nella forma a **Valore Intero**

3.2.2 Pezzi di ricambio, Accessori di serie e optional e Accessori non di serie

La garanzia opera anche per:

- pezzi di ricambio, Accessori di serie e optional;
- Accessori non di serie

ma solo se

- stabilmente fissati sul Veicolo, e
- indicati specificamente nella fattura di acquisto del Veicolo insieme al loro valore.

3.3 Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti

È presente uno **Scoperto del 10%**, con un minimo di **Scoperto di 500,00 Euro**.

3.3.1 Riduzione dello Scoperto

La percentuale di Scoperto e il minimo di Scoperto saranno ridotti del 50% in caso di riacquisto di un veicolo nuovo, di valore pari o superiore, presso il Dealer Convenzionato o di riparazione effettuata presso la Rete convenzionata.

In deroga a quanto precedentemente stabilito, nel caso in cui l'Assicurato risieda nelle province di Bari, Brindisi, Barletta, Caserta, Foggia, Napoli e Taranto lo Scoperto è pari al 10% con un minimo di 500 Euro.

3.3.1.1 Azzerata (operante solo con pagamento di premio aggiuntivo)

Se è stata attivata l'opzione azzerata saranno azzerate le percentuali di Scoperto e il Minimo della garanzia Eventi naturali (Art. 3.1) ed Eventi Socio politici (Art 3.2).

3.3.1.2 Azzerata&Raddoppia (operante solo con pagamento di premio aggiuntivo)

Se è stata attivata l'opzione Azzerata&Raddoppia la percentuale di Scoperto e il minimo di Scoperto della garanzia Eventi naturali (Art. 3.1) ed Eventi Socio politici (Art 3.2) saranno azzerati e il Massimale applicato alla garanzia Eventi naturali sarà raddoppiato.

Il raddoppio del Massimale è valido solo in caso di riacquisto di un Veicolo nuovo di pari valore o di riparazione presso un Dealer convenzionato.

3.4 Esclusioni

La copertura non è operante:

- a) Per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività;
- b) Per i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo;
- c) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno; se è stata acquistata la

garanzia 3.1 "Eventi Naturali", l'esclusione prevista dalla presente lettera non si applica a tale garanzia e, in sua vece, si applica quanto previsto dall'art. 3.1.4 "Massimale

La garanzia prevede un [Massimale](#) di 3. 000 ,00 Euro per [Sinistro](#).

- d) Esclusioni”;
- e) **Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario; se è stata acquistata la garanzia 0 ”**
- f) **Eventi Socio Politici” l’esclusione prevista dalla presente lettera non si applica a tale garanzia;**
- g) **Per i danni conseguenti ad appropriazione indebita.**

3.5 Estensione territoriale

L’assicurazione è valida in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all’Unione Europea, nonché in Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Andorra e Serbia. L’assicurazione è valida anche negli Stati: Bosnia Erzegovina, Bielorussia, Israele, Moldavia, Macedonia del Nord, Montenegro, Tunisia, Turchia e Ucraina.

In tutti gli altri Stati non espressamente indicati sopra, l’assicurazione si intende esclusa.

Per le spese sostenute all’estero, l’**Indennizzo** viene pagato in Italia, in euro e al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’**Assicurato**.

4. Modulo GAP

ATTIVO SOLO SE ACQUISTATO

4.1 Condizioni di assicurabilità

È possibile selezionare questo modulo solo se il **Veicolo**:

- ha una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate, e
- è immatricolato ad uso privato in Italia, e
- è nuovo, o
- è usato, ma solo se la data di immatricolazione non è antecedente di più di 48 mesi dalla data di decorrenza della **Polizza**.

Non sono assicurabili:

- i taxi, i veicoli dati a noleggio, i pick-up, i vans, i veicoli destinati al trasporto di più di 8 persone e, in generale, i veicoli utilizzati per attività commerciali. Le roulotte, i camper, le "kit cars", i veicoli modificati secondo specifiche non del costruttore, i veicoli GPL. Veicoli prodotti da Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lotus, Maserati, Rolls Royce, TVR;
- i veicoli utilizzati per corse automobilistiche o altre forme di competizioni sportive, attività di test di velocità, prove di affidabilità; scuola guida; trasporto pubblico (ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici); consegne tramite corriere.

È possibile selezionare questo modulo solo per contratti con durata di almeno 25 mesi.

4.2 Oggetto della garanzia

La **Compagnia** indennizza all'**Assicurato** la **Perdita totale** del **Veicolo** a seguito di:

- **Sinistri** coperti dal contratto e che determinano danno irreparabile del **Veicolo**, determinato da **Incidente** con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, **Incendio**, eventi naturali e socio politici, atti di vandalismo, **Incendio** dovuto ad atti di terrorismo, tale per cui il costo di riparazione sia pari o superiore al 70% del valore del **Veicolo** stesso alla data del **Sinistro**, come determinato sulla base della tabella riportata all'art. 0 "
- Degrado d'uso";
- **Furto totale del Veicolo**, nel caso in cui lo stesso non sia ritrovato entro 60 giorni dalla data di denuncia del **Furto** presentata alla pubblica autorità competente.

4.2.1 Decorrenza e durata

La copertura GAP ha effetto dal 25° Mese di decorrenza del contratto e dura fino alla scadenza del contratto con un massimo di 24 mesi di durata (quindi massimo fino al 48-esimo mese di copertura). È previsto infatti un periodo in cui questa copertura non è attiva (Carenza) di 24 mesi.

Inoltre, la copertura cessa alle ore 24:00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:

a) perdita della proprietà del **Veicolo**;

b) pagamento dell'**Indennizzo** per danno irreparabile o **Furto** totale (i due **Indennizzi** non sono pertanto cumulabili).

4.3 Determinazione dell'Indennizzo

La determinazione dell'**Indennizzo** avviene:

- a) in caso di **riacquisto** di un veicolo di pari valore o superiore presso il **Dealer Convenzionato** presso cui è stato acquistato il **Veicolo** oggetto della presente copertura:
 - 100% della differenza tra valore di acquisto come riportato nella fattura e il valore commerciale al momento del **Sinistro** nel primo e nel secondo anno di durata della copertura GAP;
- b) in caso di **non-riacquisto** di un veicolo di pari valore o superiore presso il Dealer Convenzionato presso cui è stato acquistato il **Veicolo**:
 - 100% della differenza tra valore di acquisto come riportato nella fattura e il valore commerciale al momento del **Sinistro** nel primo anno di durata della copertura GAP;
 - 70% della differenza tra valore di acquisto come riportato nella fattura e il valore commerciale al momento del **Sinistro** nel secondo anno di durata della copertura GAP.

4.4 Massimale

Per ogni **Sinistro** il **Massimale** è pari a 30.000,00 Euro.

4.5 Esclusioni

La copertura non è operante:

- a) Se il **Veicolo** partecipa a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara
- b) Per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività;
- c) Per i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave del **Contraente**, dell'**Assicurato**, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del **Veicolo**;
- d) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno;
- e) Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario;
- f) Per i danni conseguenti ad appropriazione indebita;
- g) Se il **Veicolo** è soggetto a provvedimento di fermo amministrativo e non sono stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dall'art. 214 del **Codice della Strada**;
- h) Per i danni subiti dal **Veicolo** se non abilitato alla circolazione per mancata revisione ai sensi delle disposizioni del **Codice della Strada**;
- i) Per i danni causati da cose o animali trasportati sul **Veicolo**;
- j) Per i danni da operazioni di carico e scarico;
- k) Per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada;
- l) Per i danni conseguenti a **Furto** o **Rapina**, consumati o tentati;
- m) Per i danni non determinati da uno degli eventi previsti all'art. 4.2 "Oggetto della garanzia";
- n) Per i danni alle ruote (inclusi cerchioni, coperture e camere d'aria) se non verificatisi congiuntamente ad altri danni indennizzabili;
- o) Se il conducente, al momento del **Sinistro**,
 - i. Guidava in stato di ebbrezza; o
 - ii. Guidava sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; o
 - iii. È stato sanzionato ai sensi degli articoli 186, 186-bis o 187 del **Codice della Strada**.
- p) guida del **Veicolo** da parte di conducente privo di valida patente di guida, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del **Sinistro**, i requisiti per il rinnovo;
- q) **Sinistro** occorso ad un autoveicolo utilizzato per trasporto di sostanze infiammabili, tossiche o esplosive, trasporto di animali o cose che hanno causato il **Sinistro**;
- r) sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare;
- s) **Furto** totale del **Veicolo** agevolato dall'utilizzo delle chiavi di accensione;
- t) **Veicolo** non coperto da assicurazione RC Auto.

4.6 Estensione territoriale

L'assicurazione è valida in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché in Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Andorra e Serbia. L'assicurazione è valida anche negli Stati: Bosnia Erzegovina, Bielorussia, Israele, Moldavia, Macedonia del Nord, Montenegro, Tunisia, Turchia e Ucraina.

In tutti gli altri Stati non espressamente indicati sopra, l'assicurazione si intende esclusa.

Per le spese sostenute all'estero, l'**Indennizzo** viene pagato in Italia, in euro e al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'**Assicurato**.

5. Modulo Perdite pecuniarie – Assistenza Furto

5.1 Oggetto

Il modulo comprende 7 garanzie sempre attive.

5.1.1 Autorimessaggio e trasporto

Se a seguito di:

- Incendio,
- Furto,
- Rapina

si verifica la **Perdita totale** e definitiva del **Veicolo** o l'antieconomicità della sua riparazione, la **Compagnia** rimborsa all'**Assicurato** le spese per il trasporto o ricovero temporaneo disposto dall'Autorità **sino ad un massimo di 250,00 Euro per Sinistro e per anno assicurativo**.

5.1.2 Auto Sostitutiva

Se:

a) a seguito di:

- Incidente,
- Incendio,
- Furto

si verifica la **Perdita totale** e definitiva del **Veicolo** o l'antieconomicità della sua riparazione, e

b) l'**Assicurato** riacquista un veicolo **presso Il Dealer Convenzionato**, e richiede un'auto sostitutiva

allora il Dealer metterà a disposizione dell'**Assicurato** l'auto sostitutiva **per un massimo di 60 giorni**.

La Compagnia rimborserà le spese sostenute per un massimo giornaliero di 40,00 Euro.

5.1.3 Spese per sottrazione o smarrimento chiavi

In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio del sistema antifurto del **Veicolo**, la **Compagnia** rimborsa - **fino ad un Massimale di 250,00 Euro per Sinistro** - le spese per:

- sostituire le serrature con altre dello stesso tipo;
- la manodopera per l'apertura delle portiere e per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto.

5.1.4 Spese di immatricolazione

Se a seguito di:

- Incendio,
- Furto,
- Incidente

si verifica la **Perdita totale** e definitiva del **Veicolo** o l'antieconomicità della sua riparazione, la **Compagnia** corrisponderà – **fino ad un Massimale di 250,00 Euro per Sinistro e anno assicurativo** – le spese documentate sostenute dall'**Assicurato** al momento dell'acquisto per l'immatricolazione di altro veicolo, in sostituzione di quello assicurato.

5.1.5 Bagaglio

Se a seguito di:

- Incendio
- Incidente

si verifica la **Perdita totale** del **Veicolo**, o l'antieconomicità della sua riparazione, la **Compagnia** rimborsa i danni ai beni dell'**Assicurato** e dei trasportati portati in **Viaggio**, **fino ad un massimo di 250,00 Euro per Sinistro e per anno assicurativo**.

Sono coperti esclusivamente i seguenti beni:

- a) indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiali da campeggio, contenuti in valigie, bauli, sacchi e altri contenitori;
- b) indumenti indossati.

Sono esclusi i gioielli, gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli Apparecchi Audiofonovisivi, CD, video, ottici e simili, il denaro, i titoli e altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio e gli oggetti aventi particolare valore artistico e di artigianato. In caso di Sinistro l'Assicurato dovrà far constatare i danni all'Autorità competente e chiedere che venga redatto regolare processo verbale.

5.1.6 Spese ripristino box di proprietà

A seguito di Incendio o Esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o nell'impianto di alimentazione del Veicolo, la Compagnia rimborsa – **fino ad un Massimale di 250,00 Euro per Sinistro e per anno assicurativo** – le spese sostenute per il ripristino del locale adibito a rimessa di proprietà dell'Assicurato o dei suoi Familiari.

5.1.7 Danni causati dal trasporto di vittime della strada

La Compagnia rimborsa - **sino ad un Massimale di 500,00 Euro per Sinistro e per anno assicurativo** - le spese sostenute per eliminare i danni causati alla tappezzeria, sedili e guarnizioni del Veicolo in conseguenza del trasporto di persone rimaste vittime di incidenti stradali.

5.2 Esclusioni

La copertura non è operante:

- a) Per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività;
- b) Per i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo;
- c) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno;
- d) Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario;
- e) Per i danni conseguenti ad appropriazione indebita.

5.3 Estensione territoriale

L'assicurazione è valida in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché in Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Andorra e Serbia. L'assicurazione è valida anche negli Stati: Bosnia Erzegovina, Bielorussia, Israele, Moldavia, Macedonia del Nord, Montenegro, Tunisia, Turchia e Ucraina.

In tutti gli altri Stati non espressamente indicati sopra, l'assicurazione si intende esclusa.

Per le spese sostenute all'estero, l'Indennizzo viene pagato in Italia, in euro e al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato.

6. Modulo Kasko

È ATTIVA SOLO LA GARANZIA ACQUISTATATA

6.1 Garanzie prestate

Il **Contraente** può scegliere, indicandolo nel **Modulo di Polizza** e pagando il relativo **Premio**, una delle due formule proposte tra:

Art. 0 “

- Kasko Collisione” e

Art. 0 “

- Kasko Completa”.

6.2 Kasko Collisione

6.2.1 Oggetto della garanzia Kasko Collisione

La **Compagnia** indennizza all'**Assicurato** i danni materiali e diretti subiti dal **Veicolo** solo se tali danni materiali e diretti derivano da collisione con altro veicolo a motore identificato.

6.2.2 Forma di assicurazione, Massimale e Franchigia

La copertura è prestata a **Primo Rischio Assoluto**, senza applicazione del **Degrado d'uso** sulle parti sostituite.

Si applica un Massimale di 5.000,00 Euro per Sinistro e per anno assicurato e una Franchigia di 500,00 Euro.

6.3 Kasko Completa

6.3.1 Oggetto della garanzia Kasko completa

La **Compagnia** indennizza all'**Assicurato** i danni materiali e diretti subiti da:

- Il **Veicolo**; e
- I pezzi di ricambio, **Accessori di serie e optional**, **Apparecchi audiofonovisivi** ma solo se
 - **stabilmente fissati sul Veicolo**, e
 - **indicati specificamente nella fattura di acquisto del Veicolo insieme al loro valore**

solo se tali danni materiali e diretti si verificano durante la circolazione su aree pubbliche o private e derivano da:

- a) urto contro altro veicolo,
- b) urto contro ostacoli fissi e mobili,
- c) ribaltamento,
- d) uscita di strada.

6.3.2 Forma di assicurazione, Massimale e Scoperto

La copertura è prestata a **Valore Intero**.

Il Massimale per il Veicolo è pari al valore dichiarato nel Modulo di Polizza.

Si applica uno Scoperto del 10%, con un minimo di Scoperto di 500,00 Euro.

6.4 Riduzione di Franchigia, Scoperto e minimo di Scoperto

La **Franchigia** (nel caso dell'art. 0 “

Kasko Collisione”) e lo **Scoperto** ed il minimo di **Scoperto** (nel caso dell'art. 0 “

Kasko Completa”) saranno ridotti del 50% In caso di riacquisto di un veicolo nuovo o riparazione presso il Dealer Convenzionato.

In deroga a quanto precedentemente stabilito, nel caso in cui l'Assicurato risieda nelle province di Bari, Brindisi, Barletta, Caserta, Foggia, Napoli e Taranto

la **Franchigia** (nel caso dell'art. 0 “

- Kasko Collisione”) è **sempre pari a 500 Euro**;

lo **Scoperto** (nel caso dell'art. 0 “

- Kasko Completa”) è **sempre pari al 10% con un minimo di 500 Euro**.

6.4.1 Azzerata (operante solo con pagamento di premio aggiuntivo)

Se è stata attivata l'opzione Azzerata saranno azzerate la franchigia, le percentuali di Scoperto e il Minimo della garanzia Kasko Collisione (Art. 6.2) e della garanzia Kasko Completa (Art. 6.3).

6.4.2 Azzerata&Raddoppio (operante solo con pagamento di premio aggiuntivo)

Se è stata attivata l'opzione Azzerata&Raddoppio saranno azzerate la franchigia, le percentuali di Scoperto e il minimo di Scoperto delle garanzie Kasko Collisione (Art. 6.2) e Kasko Completa (Art. 6.3) e sarà raddoppiato il Massimale della Garanzia Kasko Collisione (Art. 6.2).

Il raddoppio del Massimale ha effetto solo in caso di riacquisto di un Veicolo nuovo di pari valore o riparazione presso un Dealer convenzionato.

L'opzione Azzerata&Raddoppio, qualora:

- il cliente abbia sottoscritto il pacchetto con la Kasko Collisione, prevede anche l'azzeramento dei minimi e degli scoperti della garanzie Furto e Incendio (Art. 1) e della garanzia Eventi Naturali e Sociopolitici (Art. 3)
- il cliente abbia sottoscritto il pacchetto con la Kasko Completa, prevede anche il raddoppio dei massimali della garanzie Cristalli (2) e della garanzia Eventi Naturali e Sociopolitici (Art. 3)

6.5 Determinazione dell'Indennizzo

Dall'Indennizzo vengono dedotte le somme percepite dall'Assicurato a qualunque titolo da terzi responsabili e loro assicuratori.

6.6 Rinuncia al diritto di surroga

La Compagnia rinuncia al diritto di Surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso

- Il conducente debitamente autorizzato alla guida del Veicolo,
- I trasportati
- I Familiari dell'Assicurato.

6.7 Colpa grave

La copertura vale anche per i Sinistri determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o delle persone che legittimamente detengono il Veicolo.

6.8 Esclusioni

La copertura non è operante:

- a) Se il Veicolo partecipa a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara
- b) Per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività;
- c) Per i danni determinati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo;
- d) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno;
- e) Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario;
- f) Per i danni conseguenti ad appropriazione indebita.
- g) Se il Veicolo è soggetto a provvedimento di fermo amministrativo e non sono stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dall'art. 214 Codice della Strada;
- h) Per i danni subiti dal Veicolo se non abilitato alla circolazione per mancata revisione ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada;
- i) Per i danni causati da cose o animali trasportati sul Veicolo;
- j) Per i danni da operazioni di carico e scarico;
- k) Per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada;
- l) Per i danni conseguenti a Furto, Rapina e Incendio non determinato dalla collisione con altro veicolo a motore identificato o, rispettivamente, all'art. 6.3.1 "Oggetto della garanzia Kasko completa";
- m) Per i danni alle ruote (inclusi cerchioni, coperture e camere d'aria) se non verificatisi congiuntamente ad altri danni indennizzabili;

- n) Se il conducente, al momento del **Sinistro**,
- i. **Guidava in stato di ebbrezza; o**
 - ii. **Guidava sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; o**
 - iii. **È stato sanzionato ai sensi degli articoli 186, 186-bis o 187 del **Codice della Strada**.**

6.9 Estensione territoriale

L'assicurazione è valida in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché in Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Andorra e Serbia. L'assicurazione è valida anche negli Stati: Bosnia Erzegovina, Bielorussia, Israele, Moldavia, Macedonia del Nord, Montenegro, Tunisia, Turchia e Ucraina.

In tutti gli altri Stati non espressamente indicati sopra, l'assicurazione si intende esclusa.

Per le spese sostenute all'estero, l'**Indennizzo** viene pagato in Italia, in euro e al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'**Assicurato**.

C. Il contratto dalla A alla Z

7. Previsioni comuni a tutti i moduli

7.1 Dichiarazioni sulle circostanze del rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono indicare alla Compagnia tutti gli aspetti che possono influire sulla valutazione del rischio e la violazione di questo obbligo può comportare serie conseguenze. L'art. 1892 del Codice Civile prevede, infatti, che le dichiarazioni inesatte o reticenti fatte con dolo o colpa grave su circostanze che il **Contraente** o l'**Assicurato** conosce o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbe conoscere, sono **causa di annullamento del contratto e comportano la perdita totale del diritto all'Indennizzo**. Se, invece, le dichiarazioni inesatte o reticenti sono state effettuate senza dolo o colpa grave, cioè riguardano circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza, l'art. 1893 del Codice Civile concede alla **Compagnia** il diritto di **far cessare gli effetti del contratto (recesso) e, in caso di Sinistro, di pagare un Indennizzo ridotto**.

In particolare, in quest'ultimo caso, la somma dovuta sarà ridotta proporzionalmente della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose al momento della conclusione del Contratto.

In entrambi i casi la **Compagnia** ha **diritto a trattenere tutti i premi già riscossi, quello relativo al periodo di assicurazione in corso e, nel caso di dolo o colpa grave, il Premio per tutta la durata del contratto**.

Le previsioni di cui al presente articolo si riferiscono anche:

- alle informazioni rilasciate dal **Contraente** e inerenti al **Proprietario o soggetto equiparato**;
- al diritto di usufruire di convenzioni tariffarie.

7.2 Aggravamento del rischio

Secondo l'art. 1898 del Codice Civile si ha aggravamento del rischio quando nel corso del contratto si modifica lo stato di cose considerato al momento in cui il contratto è stato concluso, in modo tale che la **Compagnia** avrebbe richiesto un **Premio** maggiore o rifiutato il rischio.

La stessa norma prevede **l'obbligo per il Contraente e l'Assicurato di avvisare immediatamente la Compagnia; la violazione di questo obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione**.

7.2.1 Variazione della residenza del Contraente o del Proprietario o soggetto equiparato

Il Contraente e il Proprietario o soggetto equiparato devono comunicare tempestivamente alla Compagnia, secondo le modalità previste all'art. 0 "Comunicazioni", il cambio di residenza del Contraente e del Proprietario o soggetto equiparato avvenuto in corso di contratto, fornendo il certificato di residenza.

7.3 Diminuzione del rischio

L'art. 1897 del Codice Civile prevede l'ipotesi che, nel corso del contratto, possa diminuire il rischio. Questo accade quando la **Compagnia** avrebbe applicato un **Premio** minore conoscendo le circostanze al momento della conclusione del contratto. In questo caso il **Contraente/Assicurato** può comunicare la diminuzione del rischio alla **Compagnia** ed ottenere una riduzione del **Premio** a decorrere dalla scadenza della rata di **Premio** successiva alla comunicazione. La **Compagnia** rinuncia al diritto riconosciutole dalla legge di recedere dal contratto in questa eventualità.

7.4 Premio

Il **Premio**, per l'intera durata della copertura, viene pagato anticipatamente in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto.

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in **Polizza** se il **Premio** è stato pagato; altrimenti, ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

In caso di Finanziamento o Leasing del **Veicolo**, il **Contraente** delega la finanziaria al pagamento del **Premio**, comprensivo di imposte.

Qualora la durata del contratto sia superiore a cinque anni il Contraente non ha la facoltà di recedere dal contratto per i primi cinque anni a fronte dello sconto sul Premio concesso ai sensi dell'art. 1899

codice civile, nella misura indicata in Polizza. Il **Contraente** può recedere dal contratto, pertanto, **solo dopo che sia trascorso il quinquennio e con preavviso di almeno 60 giorni**, senza oneri e con effetto dalla fine dell'annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà (art. 1899 del Codice Civile "Durata dell'assicurazione"). **Il recesso va notificato mediante lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia o all'intermediario assicurativo cui la Polizza è assegnata.**

Qualora, invece, la durata del contratto poliennale sia inferiore o pari a cinque anni il **Contraente non ha la possibilità di esercitare il diritto di recesso, a fronte della concessione dello sconto, ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile, nella misura indicata in Polizza.**

7.5 Durata del contratto e periodo di copertura

7.5.1 Durata e assenza di tacito rinnovo

La copertura ha durata annuale o poliennale così come indicato nel **Modulo di Polizza**.

Il contratto non prevede tacito rinnovo.

7.5.2 Inizio della copertura

La copertura inizia dopo il pagamento del **Premio** o della prima rata di **Premio**.

La copertura ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza **a condizione che sia stato pagato il Premio.**

7.5.3 Termine della copertura

La copertura ha effetto fino alle ore 24.00 della data di scadenza indicata nel **Modulo di Polizza**.

7.6 Diritto di ripensamento (recesso)

Il **Contraente, entro 14 giorni dal momento in cui il contratto è concluso**, può esercitare il diritto di ripensamento senza doverne indicare il motivo, cioè può chiedere che cessino gli effetti del contratto (recesso).

Per esercitare il diritto di ripensamento il **Contraente** deve inviare una richiesta alla Compagnia, utilizzando le modalità dell'art. 0 "

Comunicazioni".

Al ricevimento **della richiesta**, la **Compagnia** rimborserà tramite bonifico bancario la parte di **Premio** non usufruita, nella misura di 1/360 del **Premio** annuo per giorno di garanzia residua (calcolato dalla data indicata sul modulo di richiesta recesso) per ogni anno residuo di durata, al netto di imposte e oneri parafiscali.

Qualora un **Sinistro** si sia effettivamente verificato, il diritto di recesso non potrà essere esercitato. Nel caso di dichiarazione non veritiera, la **Compagnia** si rivarrà nei confronti del **Contraente** per ogni esborso e spese sostenute.

La richiesta di recesso può essere effettuata in forma libera; al mero fine di facilitare il **Contraente** la **Compagnia** mette a disposizione un modulo di recesso che può essere:

- richiesto chiamando il Servizio Clienti al n° 848.000.020 dalle ore 8,30 alle 19,30 dal lunedì al sabato, o
- scaricato sul sito internet www.zurich-connect.it nella sezione 'Documenti'.

7.7 Cessazione del rischio

Nel caso di cessazione del rischio per:

- vendita, o
- distruzione, o
- esportazione definitiva, o
- demolizione, o
- cessazione

il **Cliente** può chiedere la risoluzione anticipata del contratto con rimborso del **Premio** non goduto. Il **Cliente** è tenuto ad inviare alla **Compagnia** il **Modulo di Polizza**, unitamente ad una copia dell'atto di vendita o demolizione o esportazione definitiva.

Al ricevimento di tutta la documentazione, la **Compagnia** rimborsa la parte di **Premio** non usufruita, nella misura di 1/360 del **Premio** annuo per giorno di garanzia residua (calcolato dal momento della cessazione del rischio) per ogni anno residuo di durata, **al netto di imposte e oneri parafiscali.**

Il contratto è risolto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno in cui è stata presentata tutta la documentazione.

7.8 Estinzione volontaria anticipata del finanziamento o leasing

In tutti i casi di estinzione anticipata volontaria del contratto di Finanziamento, la copertura proseguirà fino alla naturale scadenza indicata sul [Modulo di Polizza](#).

In caso di estinzione anticipata volontaria del contratto di Leasing (non a seguito di [Danno totale](#)), invece, la copertura cesserà.

7.9 Furto o Incendio totale del Veicolo

In caso di [Furto](#) o [Incendio](#) totale del [Veicolo](#), il [Contraente](#) deve informare la [Compagnia](#) fornendole copia della denuncia di [Furto](#) presentata all'Autorità competente.

Il contratto è risolto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno in cui è stata presentata denuncia all'autorità stessa.

Al ricevimento di tutta la documentazione, la [Compagnia](#) rimborsa la parte di [Premio](#) non usufruita, nella misura di 1/360 del [Premio](#) annuo per giorno di garanzia residua (calcolato dal momento della cessazione del rischio) per ogni anno residuo di durata, **al netto di imposte e oneri parafiscali e al netto del [Premio](#) pagato per la garanzia colpita.**

7.9.1 Consegna delle chiavi

In caso di [Furto](#) l'[Assicurato](#) deve consegnare il kit completo delle chiavi o dei dispositivi di avviamento del [Veicolo](#). La [Compagnia](#) è autorizzata:

- ad inviare tali chiavi alla casa costruttrice per verificare il contenuto della memoria interna
- ad ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.

7.10 Altre assicurazioni

Il [Contraente](#) e/o l'[Assicurato](#) devono comunicare per iscritto alla [Compagnia](#) l'esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per la copertura dello stesso rischio. In caso di [Sinistro](#), il [Contraente](#) e/o l'[Assicurato](#) devono avvisare per iscritto tutti gli assicuratori, entro tre giorni da quello in cui il [Sinistro](#) si è verificato o il [Contraente/Assicurato](#) ne ha avuto conoscenza, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. **L'omesso avviso doloso può comportare la perdita del diritto all'[Indennizzo](#).**

Il [Rischio](#) è il medesimo se l'interesse assicurato, la cosa assicurata e l'[Assicurato](#) sono gli stessi e il [Sinistro](#) avviene nel periodo di tempo nel quale opera la garanzia assicurativa di tutti gli assicuratori.

7.11 Non cedibilità

Le coperture assicurative non sono trasferibili su altro veicolo o su altra persona fisica o giuridica o in caso di trasferimento della residenza dell'[Assicurato](#) all'estero, fatto salvo i casi di vendita tra coniugi, [Familiari](#) appartenenti allo stesso nucleo familiare con medesima residenza, conviventi more uxorio, eredi legittimi o testamentari e amministratori delle ditte assicurate.

7.12 Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento

7.12.1 Divieto di cessione del credito

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260, co. 2, del codice civile, **l'[Assicurato](#) non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto**, a meno che la [Compagnia](#) abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.

Tale consenso si intende prestato nel caso in cui il cessionario del credito sia Il Dealer Convenzionato o uno degli autoriparatori convenzionati con la [Compagnia](#) (il relativo elenco è disponibile sul sito internet www.zurich-connect.it).

7.12.2 Richiesta di consenso alla cessione di credito.

L'[Assicurato](#) che intenda cedere il proprio credito derivante dal presente contratto nei confronti della [Compagnia](#) ad un soggetto diverso dal Dealer Convenzionato o da un autoriparatore convenzionato con la [Compagnia](#), dovrà inoltrare apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità:

- fax al numero 02.83.43.01.11 o
- email all'indirizzo documenti@zurich-connect.it.

In caso di mancato riscontro da parte dell'Assicuratore entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.

7.12.3 Delega di pagamento del credito

Nonostante quanto previsto dall'articolo 9.14.1 che precede, l'[Assicurato](#) che ha un credito verso la [Compagnia](#) derivante dal presente contratto avendo concordato la quantificazione dell'[Indennizzo](#) con il perito o con

L'Assicuratore, può delegare la [Compagnia](#) ai sensi e per gli effetti dell'art. 1269 c.c. a eseguire il pagamento direttamente nei confronti di qualsiasi terzo, ivi incluso un autoriparatore non convenzionato.

**Art. 1269 Codice Civile
(Delegazione di pagamento)**

**Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato.
Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi.**

7.13 Benefici in caso di utilizzo di autoriparatori convenzionati

Oltre alla automatica prestazione del consenso da parte dell'Assicuratore nei confronti di richieste di cessione del credito derivante dal presente contratto avanzate dall'[Assicurato](#) a favore di autoriparatori convenzionati, l'[Assicurato](#) che decide di rivolgersi al Dealer Convenzionato o ad un autoriparatore convenzionato con la Compagnia:

- a) ha diritto alla riduzione della percentuale di [Scoperto](#) e del minimo di [Scoperto](#) secondo quanto previsto agli articoli 1.4.1 "Livello di Scoperto per Furto e Rapina", 3.3.1 "Riduzione dello Scoperto";

ha diritto al dimezzamento della [Franchigia](#) secondo quanto previsto all'articolo 0 "

- b) Riduzione di Franchigia, Scoperto e minimo di Scoperto"; ha diritto alla presa e consegna del [Veicolo](#) a domicilio;
- c) ha la precedenza nella riparazione rispetto a soggetti diversi da altri assicurati della [Compagnia](#);
- d) ha diritto alla fornitura e installazione di ricambi nuovi di casa madre o di primo impianto;
- e) ha una garanzia di due anni sulla riparazione;
- f) ha diritto al lavaggio esterno e pulitura interno del [Veicolo](#).

7.14 Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali e parafiscali relativi al contratto sono a carico del [Contraente](#).

7.15 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto dirette alla [Compagnia](#) vanno effettuate con una delle seguenti modalità:

- Tramite le apposite funzionalità dell'area riservata del sito internet www.zurich-connect.it;
- Tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: Zurich.Insurance.Company@pec.zurich.it
- Con raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo:

Zurich Insurance Company Ltd
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Benigno Crespi 23
20159 Milano

- Via mail all'indirizzo: documenti@zurich-connect.it

7.16 Modifiche al contratto

Tutte le eventuali modifiche al contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.

7.17 Legge applicabile

Questo contratto è soggetto alla legge italiana.

7.18 Foro competente

Qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del Foro di Milano.

Se il [Contraente](#) o [Assicurato](#) sono consumatori, ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.Lgs 206 del 2005 e s.m.i.), sarà competente il foro di residenza o domicilio del consumatore.

7.19 Diritto d'accesso agli atti d'impresa

La [Compagnia](#), ai sensi del decreto ministeriale n. 191/2008, provvede a gestire la richiesta di accesso agli atti d'impresa, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, inviando copia dei documenti tramite lettera raccomandata alla residenza del [Contraente](#) e dell'[Assicurato](#) che ne ha fatto richiesta.

D. Cosa fare in caso di Sinistro

8. Disposizioni comuni a tutti i Moduli

8.1 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di **Sinistro** il **Contraente** e l'**Assicurato** se persona diversa devono:

- fare quanto è possibile per evitare o limitare il danno (come previsto dall'art.1914 Codice Civile "Obbligo di salvataggio");
- dare avviso scritto (denuncia di **Sinistro**) alla **Compagnia** **entro 5 giorni da quando il Sinistro è accaduto o da quando ne ha avuto conoscenza**, indicando tutti gli elementi precisati all'art. 8.2 "Contenuto della denuncia di Sinistro".

Per effettuare la denuncia si può

- chiamare il numero 800.893.990 (per ottenere informazioni dettagliate sulle procedure e documentazione necessaria). Solo in quest'ultimo caso il **Contraente** o **Assicurato** dovrà **dare anche avviso scritto alla Compagnia entro 3 giorni dalla chiamata, tramite e-mail a documenti@zurich-connect.it o fax al numero 02.83.430.111**

8.1.1 Oggetto

8.1.2 Modulo Furto e Incendio

a) In caso di **Furto** o **Rapina** del **Veicolo**, l'**Assicurato** deve consegnare:

- Copia della denuncia presentata alle Autorità competenti da inoltrare **entro 3 giorni** dalla presentazione; se il **Sinistro** è avvenuto all'estero, anche copia della denuncia presentata alle Autorità straniere;
- Certificato di proprietà digitale con annotata la perdita di possesso;
- Copia della fattura di acquisto;
- Kit completo delle chiavi o dei dispositivi di avviamento del **Veicolo**;
- Originale della carta di circolazione (se non è stata sottratta con il **Veicolo**);
- Copia della carta di circolazione estera (solo se il **Veicolo** è stato precedentemente immatricolato all'estero);
- Originale del certificato cronologico;
- Originale dello svincolo del Creditore Privilegiato (solo se il **Veicolo** è sottoposto a vincolo, a ipoteca o a fermo amministrativo);
- Piano di ammortamento (solo se il **Veicolo** è locato in leasing);
- Idonea documentazione attestante l'installazione di optional e **Accessori non di serie**, se non già in possesso della **Compagnia**.
- Procura notarile in favore di Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza generale per l'Italia, partita iva 01627980152 in cui si autorizza la vendita del **Veicolo** in caso di ritrovamento;
- Codice IBAN del **Proprietario** del mezzo assicurato per eseguire il bonifico;
- La **Compagnia** può chiedere il Certificato di chiusura istruttoria penale rilasciato dalla Procura in caso di pendenza di procedimento giudiziario per il reato di cui all'articolo 642 del Codice penale.

b) In caso di **Incendio**, **Esplosione**, **Scoppio** e fulmine, l'**Assicurato** deve consegnare:

- Verbale Vigili del Fuoco, se intervenuti;
- Copia della denuncia presentata alle Autorità competenti da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione; se il **Sinistro** è avvenuto all'estero, anche copia della denuncia presentata alle Autorità straniere.
- Indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati.
- Idonea documentazione attestante l'installazione di optional e **Accessori non di serie**, se non già in possesso della **Compagnia**.

8.1.3 Modulo Cristalli

In caso di **Sinistro** coperto dal Modulo Cristalli:

- L'**Assicurato** che intende avvalersi del servizio Carglass deve:
 - Chiamare il numero verde 800-360036 per fissare un appuntamento o richiedere il servizio a domicilio
 - Esibire l'originale della scheda di **Polizza**
 - Non anticipare denaro entro il limite massimo di risarcimento di 750,00 Euro o, se attiva la garanzia Azzera&Raddoppia, di 1500,00 Euro
- L'**Assicurato** che intende avvalersi del servizio Doctorglass deve:

- Chiamare il numero verde 800-101010 per fissare un appuntamento o richiedere il servizio a domicilio
- Esibire l'originale della scheda di [Polizza](#)
- Non anticipare denaro entro il limite massimo di risarcimento di 750,00 Euro o, se attiva la garanzia Azzerà&Raddoppia, di 1500,00 Euro
- L'[Assicurato](#) che intende avvalersi del servizio Glassdrive deve:
 - Chiamare il numero verde 800-010606 per fissare un appuntamento o richiedere il servizio a domicilio
 - Esibire l'originale della scheda di [Polizza](#)
 - Non anticipare denaro entro il limite massimo di risarcimento di 750,00 Euro o, se attiva la garanzia Azzerà&Raddoppia, di 1500,00 Euro
- L'[Assicurato](#) potrà inoltre avvalersi del servizio del Dealer Convenzionato
 - Dovrà esibire l'originale della scheda di [Polizza](#)
 - Non anticipare denaro entro il limite massimo di risarcimento di 750,00 Euro o, se attiva la garanzia Azzerà&Raddoppia, di 1500,00 Euro

8.1.4 Modulo Perdite Pecuniarie

In caso di [Sinistro](#) coperto dal Modulo Perdite Pecuniarie l'[Assicurato](#) deve consegnare:

- Fattura o ricevuta relativa alle spese sostenute, se necessario per la garanzia specifica;
- Documentazione attestante il danno al bagaglio nel caso dell'articolo 5.1.5 Bagaglio;
- copia della denuncia presentata alle Autorità competenti **da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione**; se il [Sinistro](#) è avvenuto all'estero, anche copia della denuncia presentata alle Autorità straniere;
- Copia certificato di radiazione al [PRA](#) (Pubblico Registro Automobilistico), se necessario per la garanzia specifica.

8.1.5 Modulo Kasko

In caso di [Sinistro](#) coperto da una delle garanzie del Modulo Kasko, l'[Assicurato](#) deve consegnare:

- Copia della patente del conducente del [Veicolo](#) al momento del [Sinistro](#);
- [Modulo CAI](#) in originale firmato, se è stato compilato;
- Verbale delle autorità, se intervenute;
- Copia fattura di acquisto del [Veicolo](#), in caso di distruzione totale;
- Fattura o ricevuta relative alle spese sostenute;
- Idonea documentazione attestante l'installazione di optional e [Accessori non di serie](#), se non già in possesso della [Compagnia](#).

8.1.6 Modulo Eventi Naturali e Sociopolitici

- In caso di [Sinistro](#) coperto dalla garanzia Eventi Naturali (art. 3.1), l'[Assicurato](#) deve consegnare:
 - Idonea documentazione attestante l'installazione di optional e [Accessori non di serie](#), se non già in possesso della [Compagnia](#).
 - Una dichiarazione o verbale dell'Autorità competente in caso di urto con animale selvatico;
 - La rilevazione effettuata dall'osservatorio meteorologico più vicino attestante l'evento.
- In caso di [Sinistro](#) coperto dalla garanzia
- Eventi Socio Politici (art. 0), l'[Assicurato](#) deve consegnare:
 - Idonea documentazione attestante l'installazione di optional e [Accessori non di serie](#), se non già in possesso della [Compagnia](#).
 - Verbale Vigili del Fuoco, se intervenuti;
 - Copia della denuncia presentata alle Autorità competenti da inoltrare entro tre giorni dalla presentazione; se il [Sinistro](#) è avvenuto all'estero, anche copia della denuncia presentata alle Autorità straniere.

8.1.7 Denuncia per danni agli Accessori di serie e optional

Nel caso l'[Assicurato](#) richieda l'[Indennizzo](#) relativo agli [Accessori di serie e optional](#) dovrà fornire originale o copia della fattura d'acquisto del [Veicolo](#) indicanti la presenza ed il valore degli [Accessori di serie e optional](#) stessi.

8.1.8 Conservazione delle tracce

In [Contraente/Assicurato](#) deve conservare le tracce ed i residui del [Sinistro](#) quando possibile, compatibilmente con l'eventuale necessità di urgenti riparazioni.

Per la conservazione delle tracce ed i residui l'[Assicurato](#) non ha diritto ad alcun [Indennizzo](#).

8.1.9 Documentazione probatoria

Il **Contraente/Assicurato** deve mettere a disposizione della **Compagnia** tutta la documentazione probatoria in suo possesso ed in ogni caso, se esistente, almeno la documentazione elencata all'art. 8.1 Obblighi in caso di Sinistro

8.1.10 Inadempimento

L'inadempimento di uno degli obblighi previsti nella Sezione "Cosa fare in caso di Sinistro?" può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art.1915 Codice Civile.

8.2 Contenuto della denuncia di Sinistro

La denuncia scritta di **Sinistro** dovrà indicare:

- a) data, ora e luogo di accadimento del **Sinistro**;
- b) modalità di accadimento e causa presunta del **Sinistro**;
- c) entità approssimativa del danno;
- d) luogo ove i residui sono disponibili per poter accertare le cause e quantificare il danno;
- e) esistenza di altre assicurazioni per lo stesso **Rischio**; al momento del **Sinistro** l'**Assicurato** è comunque tenuto ad avvisare tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall'art. 1910 Codice Civile;
- f) nominativi di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni da questi subiti;
- g) nominativi di eventuali soggetti civilmente responsabili del danno causato;
- h) e-mail e numero di telefono cellulare dell'**Assicurato**.

8.3 Pagamenti della Compagnia

Nel caso in cui la **Compagnia** debba effettuare un pagamento, questo avverrà tramite bonifico bancario o assegno di traenza.

8.4 Indennizzo con riacquisto

In caso di **Indennizzo** con riacquisto di un nuovo veicolo di valore pari o superiore presso il Dealer Convenzionato, l'**Assicurato** dovrà produrre la fattura di riacquisto del nuovo veicolo, entro 30 giorni dall'emissione della fattura stessa.

8.5 Limite massimo di indennizzo (Massimale)

Salvo quanto previsto dall'art. 1914 Codice Civile in merito alle spese di salvataggio, **in nessun altro caso la Compagnia può essere tenuta a pagare per ciascun Sinistro un Indennizzo superiore alla somma assicurata.**

8.6 Franchigie e Scoperti

Dall'**Indennizzo** vengono sottratti, quando previsti, **Franchigia** e **Scoperto**. Lo **Scoperto** può prevedere un minimo.

Esempio 1: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di Valore del danno inferiore al Massimale	
Massimale:	15.000,00 euro
Valore del danno:	1.000,00 euro
Franchigia:	200,00 euro
Indennizzo:	800,00 euro

Esempio 2: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di Valore del danno superiore al Massimale	
Massimale:	15.000,00 euro
Valore del danno:	17.000,00 euro
Franchigia:	200,00 euro
Indennizzo:	15.000,00 euro

Esempio 3: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto percentuale con valore minimo in cifra assoluta, in caso di Valore del danno inferiore al Limite di Indennizzo	
Caso 1: Scoperto applicabile inferiore allo Scoperto minimo	
Limite di Indennizzo:	15.000,00 euro
Valore del danno:	3.000,00 euro
Scoperto 20%	600,00 euro
Scoperto minimo:	800,00 euro
Indennizzo:	2.200,00 euro

Caso 2: Scoperto applicabile superiore allo Scoperto minimo	
Limite di Indennizzo:	15.000,00 euro
Valore del danno:	3.000,00 euro
Scoperto 20%	600,00 euro
Scoperto minimo:	200,00 euro
Indennizzo:	2.400,00 euro

Esempio 4: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto percentuale con valore minimo in cifra assoluta, in caso di Valore del danno superiore al Limite di Indennizzo	
Caso 1: Scoperto applicabile inferiore allo Scoperto minimo	
Limite di Indennizzo:	8.000,00 euro
Valore del danno:	8.500,00 euro
Scoperto 20%	1.700,00 euro
Scoperto minimo:	2.000,00 euro
Indennizzo:	6.500,00 euro
Caso 2: Scoperto applicabile superiore allo Scoperto minimo	
Limite di Indennizzo:	8.000,00 euro
Valore del danno:	8.500,00 euro
Scoperto 20%	1.700,00 euro
Scoperto minimo:	1.500,00 euro
Indennizzo:	6.800,00 euro

8.7 Surroga

In caso di **Sinistro**, salvo esplicita rinuncia, la **Compagnia** è surrogata, in base all'art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'**Assicurato** verso i terzi responsabili, fino a concorrenza dell'ammontare dell'**Indennizzo** pagato.

8.8 Conservazione dello stato di fatto del Veicolo

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il **Veicolo** danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, **l'Assicurato non deve effettuare nessuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia**.

Il consenso deve essere dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di **Sinistro**, decorsi i quali **l'Assicurato** può provvedere alla riparazione.

8.9 Degrado d'uso

Il **Degrado d'uso** è il deprezzamento del valore del **Veicolo** o di sue parti dovuto all'uso e al trascorrere del tempo.

Per il **Veicolo** il **Degrado d'uso** si calcola come il rapporto fra il valore commerciale del **Veicolo** al momento del **Sinistro** così come rilevato dal mensile "Quattroruote Professional" e il prezzo di fattura a nuovo dello stesso rapportato a 100.

Come eccezione a quanto sopra e limitatamente ad autovetture ad uso promiscuo, il **Degrado d'uso** verrà stabilito secondo le seguenti tabelle basate sull'età del **Veicolo** a decorrere dalla data di prima immatricolazione:

Età del Veicolo	Percentuale di deprezzamento
Fino a 6 mesi	0%
Da 7 a 24 mesi	10%
Da 25 a 36 mesi	20%
Da 37 a 48 mesi	30%
Da 49 a 60 mesi	40%
Oltre 61 mesi	50%

Per la valutazione dei danni agli pneumatici si terrà conto dell'effettivo consumo del battistrada rispetto al nuovo.

8.10 Valore a nuovo

In caso di **Furto** e **Incendio** la liquidazione del **Danno totale** verrà effettuata per intero, cioè senza applicazione del **Degrado d'uso**, se il **Sinistro** si è verificato:

- entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione

- entro 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, in caso di riacquisto di **Veicolo** di pari o superiore valore presso Dealer convenzionato, per i residenti nella regione Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Toscana, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Molise, Abruzzo, Basilicata, Lazio, Sardegna, Sicilia, Calabria e nella provincia di Lecce, Benevento, Avellino e Salerno;

In tutti gli altri casi la **Compagnia** corrisponde l'**Indennizzo** in misura pari al valore commerciale con applicazione di **Franchigie** e **Scoperti**.

8.11 Forma di assicurazione

8.11.1 Valore Intero

Se non diversamente specificato, l'assicurazione viene prestata nella forma a **Valore Intero**, forma di assicurazione in base alla quale il valore assicurato deve corrispondere al valore commerciale del **Veicolo**. **Se il valore assicurato è inferiore al valore commerciale del Veicolo, l'Indennizzo è ridotto proporzionalmente (regola proporzionale), come disposto dall'art. 1907 Codice Civile.**

Per quanto riguarda il **Veicolo**, il valore assicurabile è il valore commerciale (nel solo caso di **Veicolo** di prima immatricolazione questo valore corrisponde al prezzo di fattura).

8.11.2 Primo Rischio Assoluto

Quando l'assicurazione viene prestata a **Primo Rischio Assoluto**, la **Compagnia** indennizza il danno verificatosi fino al valore assicurato che può essere uguale o inferiore al valore commerciale del **Veicolo**. Il danno viene quindi indennizzato senza applicazione della regola proporzionale, diversamente da quanto accade nell'assicurazione a **Valore Intero**.

Esempio

- Il valore commerciale del **Veicolo** è 30.000,00 Euro;
- Il valore assicurato dichiarato nel **Modulo di Polizza** è di 20.000,00 Euro;
- Si verifica un danno di 23.000,00 Euro;
- L'**Indennizzo** sarà di 20.000,00 Euro.

8.12 Calcolo del danno

8.12.1 Perdita totale del Veicolo

In caso di **Perdita totale del Veicolo** o di **riparazione antieconomica**, l'ammontare del danno è pari al valore commerciale, che il **Veicolo** aveva al momento del **Sinistro** così come rilevato dal mensile "Quattroruote Professional" del mese di accadimento del **Sinistro** meno il valore di quanto residua dopo il **Sinistro** stesso.

A richiesta della **Compagnia** dovrà essere messo a disposizione il certificato di proprietà digitale con annotata la radiazione al **PRA** del mezzo.

8.12.2 Perdita parziale del Veicolo

In caso di **Danno parziale**, l'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione.

Se la riparazione comporta la sostituzione di parti del Veicolo danneggiate o sottratte, il valore del danno è dato dal costo delle riparazioni meno il Degrado d'uso, quando applicabile.

L'ammontare del danno così determinato non può superare la differenza fra il valore commerciale che il Veicolo aveva al momento del Sinistro e il valore di quanto residua dopo il Sinistro stesso.

8.12.3 Applicazione della regola proporzionale

Se l'Assicurazione copre soltanto una parte del valore che il Veicolo aveva al momento del Sinistro, la Compagnia risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta.

8.12.4 Ulteriori voci di danno

Sono escluse dall'**Indennizzo** le seguenti voci di danno:

- le spese di ricovero, se non assicurate nella garanzia "Perdite Pecuniarie";
- i danni da mancato godimento o uso
- altri eventuali pregiudizi
- le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al **Veicolo** in occasione della riparazione.

Si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, **ma se e solo se**

- l'**Assicurato** è un soggetto non in grado di recuperare tale imposta, e

- l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

8.13 Esagerazione dolosa del danno

Perde il diritto all'Indennizzo l'Assicurato che

- a) esagera dolosamente l'ammontare del danno;
- b) dichiara che cose che non esistevano al momento del Sinistro sono state distrutte o perdute;
- c) occulta, sottrae o manomette cose salvate;
- d) adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- e) altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del Sinistro;
- f) facilita il Sinistro o ne aggrava le conseguenze.

8.14 Procedura per la valutazione del danno

8.14.1 Tempistiche

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione, la Compagnia avrà tempo 60 giorni per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul Sinistro.

La Compagnia entro tale termine:

- Confermerà l'operatività della copertura per il Sinistro; oppure
- Respingerà la richiesta di Indennizzo indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, la Compagnia potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al Contraente o all'Assicurato il motivo di tale richiesta.

Dal ricevimento della documentazione integrativa la Compagnia avrà tempo 30 giorni per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo.

Se la Compagnia riterrà necessario incaricare dei consulenti (ad esempio periti, accertatori) oppure le parti avranno adottato la procedura dell'art. 8.14.2 "Perizia contrattuale", il termine per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo sarà di 30 giorni dalla ricezione della perizia.

8.14.2 Perizia contrattuale

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Compagnia, o persona da questa incaricata, con l'Assicurato o persona da lui designata.

In caso di disaccordo, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo un perito ciascuna, da nominare con apposito atto. I periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta viene fatta dal Presidente del Tribunale nel cui circondario si troverebbe il giudice competente per il giudizio.

In tal caso ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

8.15 Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo è eseguito dalla Compagnia entro 30 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha consegnato tutta la seguente documentazione:

- Fotocopia della carta identità e codice fiscale dell'Assicurato;
- Nominativo dell'intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- Nel caso di delega all'incasso fotocopia della carta di identità e codice fiscale e IBAN del delegato.
- certificazione attestante l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se assicurata è una società.

E. Glossario

Accessori	Optionals stabilmente fissati sul Veicolo .
Accessori di serie	Optionals compresi nella dotazione base del Veicolo .
Accessori non di serie	Optionals non compresi nella dotazione base del Veicolo , tanto se montati in fabbrica quanto se acquistati e montati successivamente, ma in ogni caso a condizione che vi sia una fattura di vendita (del Veicolo o dell'Accessorio non di serie) che indica specificamente ciascun Accessorio non di serie ed il rispettivo valore.
Animale Selvatico	Ungulati intendendosi per tali gli animali selvatici appartenenti all'ordine degli artiodattili
Apparecchi Audiofonovisivi	Radio, registratori, lettori CD, DVD o file multimediali, televisori o impianti video, computer di bordo, navigatori satellitari, sistemi di infotainment ed altre apparecchiature del genere, purché stabilmente fissati al Veicolo e non estraibili. Sono esclusi i telefoni cellulari.
Assicurato	Il titolare dell'interesse protetto dall'assicurazione.
Codice della Strada	D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, rubricato "Nuovo codice della strada"
Compagnia Zurich	Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l'Italia.
Contraente	Soggetto che paga il Premio e assume le obbligazioni derivanti dal contratto.
Cristalli	Tutte le parti che delimitano l'abitacolo del Veicolo , cioè il parabrezza anteriore, il lunotto posteriore, i scendenti e i fissi delle fiancate laterali e l'eventuale tetto panoramico. Sono quindi esclusi i fanali e gli specchietti retrovisori.
Dealer convenzionato	Concessionario auto presso il quale viene acquistato il veicolo oggetto dell'assicurazione
Degrado d'uso	È il deprezzamento del valore del Veicolo o di sue parti dovuto all'uso e al trascorrere del tempo.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Familiare	I figli, il coniuge, il convivente more uxorio, gli ascendenti dell' Assicurato e altri parenti o affini con lui conviventi.
Franchigia	L'importo prestabilito in misura fissa che in caso di Sinistro viene detratto dal danno determinato a termini di contratto e che rimane a carico dell' Assicurato .
Furto	Impossessamento di cosa mobile altrui, sottratta a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Guasto	Danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti meccaniche o elettriche, tale da rendere impossibile l'utilizzo in condizioni normali.
Incendio	Combustione con sviluppo di fiamma.
Incidente	Il Sinistro occorso non volutamente al Veicolo in circolazione dovuto a imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito connesso alla circolazione stradale.

Indennizzo	La somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro .
Massimale	Il massimo esborso a cui è tenuta la Compagnia .
Modulo CAI	Modulo Costatazione Amichevole d'Incidente
Perdita o danno parziale	Furto , Incendio e danni con riparazioni inferiori o uguali al 70% del valore del Veicolo al momento del Sinistro .
Perdita o danno totale	Furto totale senza ritrovamento, Incendio totale e danni con riparazioni superiori al 70% del valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro .
Polizza	Il documento che prova il contratto di assicurazione.
PRA	Pubblico Registro Automobilistico
Premio	L'importo di denaro dovuto dal Contraente alla Compagnia per acquistare le coperture fornite col contratto. Comprende imposte ed eventuali oneri di legge.
Primo Rischio Assoluto	Quando l'assicurazione viene prestata a Primo Rischio Assoluto , la Compagnia indennizza il danno verificatosi fino al valore assicurato che può essere uguale o inferiore al valore commerciale del Veicolo . Il danno viene quindi indennizzato senza applicazione della regola proporzionale, diversamente da quanto accade nell'assicurazione a Valore Intero .
Proprietario o soggetto equiparato	I soggetti che si trovino, rispetto al Veicolo identificato nel Modulo di Polizza , in una delle seguenti situazioni: • Proprietario • Usufruttuario • Acquirente con patto di riservato dominio • Locatario nel caso di Veicolo concesso in leasing
Rapina	La sottrazione della cosa mobile a chi la detiene, effettuata mediante violenza o minaccia alla persona stessa, al fine di procurare a sé o altri un ingiusto profitto.
Riparazione Antieconomica	Spese di riparazione che raggiungono o superano il 70% del valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro .
Scoperto	Importo, da calcolarsi in misura percentuale sul danno, contrattualmente pattuito, che rimane a carico dell' Assicurato per ciascun Sinistro .
Scoppio	Il repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.
Sinistro	L'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Surroga	L'azione che la Compagnia svolge nei confronti di terzi responsabili di un Sinistro , dopo avere pagato l' Indennizzo ed in sostituzione dell' Assicurato .
Territorio italiano	Il territorio su cui si esercita la sovranità della Repubblica Italiana.
Valore a nuovo	Importo che risulta dalla fattura di acquisto del Veicolo comprensivo di Accessori e optional se assicurati.
Valore Intero	Se non diversamente specificato, l'assicurazione viene prestata nella forma a Valore Intero , forma di assicurazione in base alla quale il valore assicurato deve corrispondere al valore commerciale del Veicolo . Se il valore assicurato è inferiore al valore commerciale del Veicolo , l' Indennizzo è ridotto proporzionalmente (regola proporzionale), come disposto dall'art. 1907 Codice Civile. Per quanto riguarda il Veicolo , il valore assicurabile è il valore commerciale (nel solo caso di Veicolo di prima immatricolazione questo valore corrisponde al prezzo di fattura).
Veicolo	Il veicolo identificato nel Modulo di Polizza
Viaggio	Un viaggio di 25Km o più dal comune di residenza dell' Assicurato .

F. Informativa Privacy

Gentile Cliente, la nostra Società ha la necessità di trattare alcuni dei Suoi dati personali al fine di poter fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti nonché, con il Suo consenso, potrà svolgere le ulteriori attività qui di seguito specificate. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo nr. 2016/679 (di seguito per brevità il "Regolamento") forniamo, pertanto, qui di seguito l'informativa relativa al trattamento dei Suoi dati personali.

1) Identità e dati di contatto del titolare del trattamento e del responsabile per la protezione dei dati

Il Titolare del Trattamento è Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito per brevità la Società o Compagnia) con la quale è stato sottoscritto il contratto di assicurazione o che ha emesso un preventivo/quotazione, avente sede in Via Benigno Crespi, 23, 20159 – Milano (la "Società").

Potrà contattare il Titolare, indirizzando la Sua comunicazione all'attenzione del Responsabile per la Protezione dei Dati ad uno dei seguenti recapiti: inviando un'e-mail all'indirizzo privacy@zurich-connect.it ovvero scrivendo a mezzo posta alla sede sopra riportata.

2) Finalità del trattamento a) Finalità contrattuali e di legge

I Suoi dati personali – ivi compresi i dati relativi alla salute, ove raccolti - saranno trattati dalla Società:

- (i) al fine di **fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore richieste**, ivi compresa la registrazione e l'accesso al servizio attraverso il quale consultare la Sua posizione relativa ai Suoi contratti assicurativi in essere con la Società (c.d. Area Clienti);
- (ii) per ogni altra **finalità connessa ad obblighi di legge, regolamentari, disciplina comunitaria** e per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa fornite dalla Società. Per finalità assicurative sono contemplati, ad esempio, i seguenti trattamenti: predisposizione di preventivi e/o quotazioni per l'emissione di una polizza, predisposizione e stipulazione di contratti assicurativi, raccolta del premio assicurativo, accesso alla c.d. Area Clienti, liquidazione dei sinistri o pagamento delle altre prestazioni previste dal contratto assicurativo sottoscritto, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; antiterrorismo, gestione e controllo interno.

Alcuni dati personali vengono acquisiti dalla Società indirettamente, ossia da terzi soggetti o tramite strumenti elettronici (quali, ad esempio, per i prodotti della responsabilità civile auto (in breve RCA) che prevedono la Scatola Nera che può essere da Lei installata sul Suo veicolo per fini assicurativi). Sono altresì necessarie attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato per il calcolo del rischio e del relativo premio assicurativo, per maggiori informazioni La invitiamo a visionare il seguente paragrafo 7 "Esistenza di un processo decisionale automatizzato". La Società potrà acquisire non direttamente da Lei i seguenti dati: i Km complessivi percorsi, i Km percorsi oltre il limite nominale di velocità per tipologia di strada, l'accadimenti di eventuali urti con altri veicoli o ostacoli.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità deriva dalla sottoscrizione di un contratto assicurativo ovvero dalla richiesta di un preventivo/quotazione per la stipula di un contratto e dai correlati obblighi legali ed un eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità per la nostra Società di fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti, ivi compresi la quotazione, la registrazione e l'accesso al servizio c.d. Area Clienti.

b) Finalità di marketing e ricerche di mercato

I Suoi dati personali, a fronte di un suo specifico consenso, potranno essere trattati dalla Società per **finalità di marketing**, quali l'invio di offerte promozionali, iniziative commerciali dedicate alla clientela, inviti alla partecipazione a concorsi a premi, materiale pubblicitario e vendita di propri prodotti o servizi della Società o di altre società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd (con modalità automatizzate, tra cui a titolo esemplificativo

la posta elettronica, sms, mms, smart messaging, ovvero attraverso l'invio di messaggi a carattere commerciale veicolati attraverso l'Area Clienti, oltre alle modalità tradizionali quali, invio di posta cartacea e telefonate con operatore), nonché per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

c) Rilevazioni statistiche

I Suoi dati personali, a fronte di un suo specifico consenso, potranno essere trattati dalla Società per effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri prodotti e servizi.

d) Comunicazioni a terzi al fine di consentire agli stessi loro proprie iniziative di marketing

I Suoi dati personali, a fronte di un suo specifico consenso, potranno essere comunicati a soggetti terzi (quali Società del Gruppo Zurich Insurance Group LTD, altri soggetti operanti nel settore bancario e dell'intermediazione assicurativa e finanziaria, società operanti nel settore energetico). Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i Suoi dati personali per proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta cartacea, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da tali soggetti terzi.

e) Soft Spam

Le ricordiamo, inoltre, che sulla base della normativa vigente, la Società potrà utilizzare le coordinate di posta elettronica da Lei fornite in occasione dell'acquisto di un nostro servizio e/o prestazione e/o prodotto assicurativo per proporle prodotti, servizi e prestazioni analoghi a quelli da Lei acquistati. Tuttavia, qualora non desiderasse ricevere tali comunicazioni, potrà darne avviso in qualsiasi momento alla Società, utilizzando gli indirizzi riportati al precedente paragrafo 1 della presente informativa privacy o utilizzando il link presente sulle comunicazioni email da Lei ricevute. La Società, in tal caso, interromperà senza ritardo la suddetta attività.

Con riferimento ai precedenti punti 2 b), c), d) ed e), si precisa che il mancato conferimento del consenso, la sua revoca o la mancata comunicazione dei dati non pregiudicherà in alcun modo la possibilità di ottenere i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.

3) Base giuridica del trattamento e legittimo interesse

Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:

- punto 2 a) (*trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge*), la base giuridica degli stessi sono:
 - (i) adempimento agli obblighi pre-contrattuali e contrattuali (per la gestione delle fasi precontrattuali – emissione di preventivo/ quotazione – e contrattuali del rapporto, ivi incluse le attività di raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri);
 - (ii) la normativa applicabile di settore, sia nazionale che comunitaria (quale l'invio di comunicazioni obbligatorie in corso di contratto, verifiche antiterrorismo);
 - (iii) l'interesse legittimo della Società (per le attività di prevenzione delle frodi, indagine, di tutela dei propri diritti anche in sede giudiziaria).
- punti 2 b), c) ed e) (*trattamenti svolti per finalità di marketing, finalità statistiche e comunicazione a terzi*) la base giuridica degli stessi sono i rispettivi consensi eventualmente prestati;
- punto 2 e) (*soft spam*) la base giuridica è da rinvenirsi nel legittimo interesse della Società all'utilizzo delle coordinate di posta elettronica di un cliente all'invio di un numero limitato di comunicazioni commerciali che possano essere appropriate ed inerenti al rapporto assicurativo con Lo stesso intercorrente.

4) Categorie di destinatari dei dati personali

Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:

- punto 2 a) (*trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge*), i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: (i) assicuratori, coassicuratori (ii) intermediari assicurativi (agenti, broker, banche)
 - (i) banche, istituti di credito; (iv) società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd; (v) legali; periti; medici; centri medici, soggetti coinvolti nelle attività di riparazione

automezzi e beni assicurati (vi) società di servizi, fornitori, società di postalizzazione (vii) società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; (viii) società di recupero crediti; (ix) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, Ivass ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; (x) magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche e di Vigilanza.

- punti 2 b), c), d) ed e) (finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche e soft spam), i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie: (i) società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd; (ii) società di servizi, fornitori, outsourcers.

5) Trasferimento all'estero dei dati

I Suoi dati personali potranno essere trasferiti all'estero, prevalentemente verso paesi Europei. I dati personali possono tuttavia essere trasferiti verso paesi extra europei (tra cui la Svizzera, sede della società capogruppo). Ogni trasferimento di dati avviene nel rispetto della normativa applicabile ed adottando misure atte a garantire i necessari livelli di sicurezza. Si precisa a tal riguardo che i trasferimenti verso Paesi extra europei - in assenza di decisioni di adeguatezza della Commissione Europea - avvengono sulla base delle "Clausole Contrattuali Tipo" emanate dalla Commissione medesima quale garanzia del corretto trattamento. Potrà in ogni caso sempre contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati ai recapiti riportati nel paragrafo 1 al fine di avere esatte informazioni circa il trasferimento dei Suoi dati ed il luogo specifico di loro collocazione.

6) Periodo di conservazione dei dati personali

I Suoi dati personali verranno conservati per i seguenti periodo di tempo:

- (i) dati precontrattuali (in caso di mancata stipula della polizza): per 1 anno dalla data di Decorrenza del preventivo;
- (ii) dati contrattuali: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo;
- (iii) dati inerenti alle attività antifrode: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo;
- (iv) dati inerenti alle attività di contrasto al terrorismo: 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo;
- (v) dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;
- (vi) dati trattati per finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche e soft spam: due anni dalla loro comunicazione o dalla conferma circa la possibilità di loro utilizzo per tali finalità.

7) Esistenza di un processo decisionale automatizzato

La informiamo che la Società, al fine di valutare e predisporre i propri preventivi, calcolare la classe di rischio ed il premio assicurativo, così come previsto dalla normativa applicabile, necessita di svolgere delle attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato analizzando i dati inerenti alla precedente storia assicurativa del soggetto interessato e pregressi eventi (quali, ad esempio i sinistri). Questo processo viene svolto utilizzando algoritmi prestabiliti e limitati all'esigenza precipua di calcolo del rischio connaturato con l'attività assicurativa ed è necessario per la stipula del contratto di assicurazione, per la natura stessa del rapporto (a tal riguardo pertanto, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale o nell'adempimento alla richiesta di preventivo avanzata dal soggetto interessato).

Inoltre, come stabilito dalla normativa, è possibile che alcune tipologie di prodotti assicurativi inerenti alla RCA prevedano l'inserimento sul mezzo di trasporto di dispositivi elettronici di tracciamento degli eventi, comunemente chiamati "Scatola Nera". In questo caso, la Società potrebbe trattare i relativi dati personali connessi all'attività del veicolo in connessione ad eventi rilevanti quali incidenti o contestazioni aventi valenza in base al rapporto assicurativo. A tal riguardo, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale e nella sua esecuzione sulla base delle vigenti norme che hanno introdotto l'uso di tali strumentazioni in ausilio all'attività di accertamento dei fatti in occasione di contestazioni e indagini nascenti

da eventi stradali.

Infine, la Società può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività anti frode ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovranazionali in materia di antiterrorismo. A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell'obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di antiterrorismo.

8) I suoi diritti

Le ricordiamo che gli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento, Le riconoscono numerosi diritti, tra cui il diritto di:

- 1) accedere ai dati personali che lo riguardano, ottenere informazioni circa i dati trattati, le finalità e le modalità del trattamento;
- 2) ottenere la rettifica e l'aggiornamento dei dati, di chiedere la limitazione del trattamento effettuato sui propri dati (ivi incluso, ove possibile, il diritto all'oblio e la cancellazione);
- 3) opporsi per fini legittimi al trattamento dei dati nonché esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati;
- 4) proporre reclamo alla competente Autorità di controllo.

Le ricordiamo che ove avesse conferito il Suo libero consenso alle attività di cui ai precedenti punti 2 b), c) e d) (finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche, comunicazioni a terzi), potrà in qualsiasi momento revocare il Suo consenso. A tal proposito si precisa che la revoca, anche ove fosse espressa con riguardo ad uno specifico mezzo di comunicazione, si estenderà automaticamente a tutte le tipologie di invio e di mezzo comunicativo. Potrà, inoltre, sempre comunicare la volontà di non ricevere più comunicazioni di cui al punto 2 e) (soft spam). Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei Dati ai recapiti indicati nel paragrafo 1, che qui si riportano per Sua maggiore comodità: E-mail privacy@zurich-connect.it; ovvero scrivendo alla Società all'attenzione del Responsabile per la Protezione dei Dati all'indirizzo di Milano, Via Benigno Crespi, 23 (20159).